Al Comm. Luigi Lucchini
omaggio
Ferentino (Roma), 3/10 98 L'Autore

IL SEGRETO E IL CONTRADDITTORIO

NELL' ISTRUZIONE PENALE

IN RAPPORTO

ALLA LEGGE FRANCESE DELL' 8 DICEMBRE 1897

APPUNTI CRITICI

Dell'Avv. FRANCESCO PUJIA

SIENA
CASA EDITRICE I. GATI

1898.

LUCCHINI

IL SEGRETO E IL CONTRADDITTORIO

NELL'ISTRUZIONE PENALE

IN RAPPORTO

ALLA LEGGE FRANCESE DELL'8 DICEMBRE 1897

APPUNTI CRITICI

Dell'Avv. FRANCESCO PUJIA

SIENA
CASA EDITRICE I. GATI

1898.

INDICE

« Voler proscrivere l' istruzione preparatoria eseguita dal magistrato, per avvicinarsi al sistema accusatorio di Roma repubblicana e dell' Inghilterra, è lo stesso che offrire in olocausto i più ovvii postulati della ragione e dell' esperienza all' antipatia, che destano il nome e le rimembranze del processo inquisitorio. »

L. Casorati

I.

Idea generale e accenni storici del processo penale a traverso i secoli. — Sistema accusatorio, inquisitorio e misto.

Il processo penale ha per iscopo remoto l' attuazione del diritto penale, e per iscopo prossimo l' accertare innanzi alla umana società la verità intorno al reato ed a coloro che ne debbano rispondere (1). Per raggiungere tali fini, è d' uopo stabilire le norme tutelari e solenni da osservare in tutti gli atti del processo; ed ecco la necessità di un codice di procedura penale (2). Ora, secondo le attuali legislazioni de' popoli civili, la istruzione del processo penale è confidata agli sforzi combinati del pubblico ministero e del giudice istrut-

(1) Pessina.

(2) « Nella scienza della legislazione penale — scriveva lo Zuppetta —, potrebbe essere spacciata la civile libertà, periclitare lo stesso diritto alla esistenza, se, ad onta dell' accurata scelta de' Magistrati, questi potessero procedere sbrigliatamente, all' impazzata, senza argini, senza criteri sicuri e determinati, senza compassate forme tutelari. Ne' giudizi penali la forma è tutto. » — Quindi, egli stabiliva la seguente massima: « Spingete la osservanza delle forme fino alla RELIGIONE; la religione fino allo SCRUPOLO; lo scrupolo fino alla SUPERSTIZIONE. »

tore, di cui l' uno richiede, mentre l' altro ordina ed assicura tutti gli elementi opportuni per la scoverta della verità.

Però, l'istruzione del processo penale non venne su certo come oggi si trova; perchè ha attraversato diverse fasi, secondo tempi, luoghi e costumanze.

Nelle primitive legislazioni, a' parenti od al popolo era permessa o affidata la punizione del colpevole. Nel libro de' *Numeri*, a mo' di esempio, che contiene anche delle disposizioni di procedura penale per gli Ebrei, è stabilito che i parenti più prossimi dell' ucciso poteano togliere di vita l' uccisore, se fosse capitato loro in mano, fuori de' confini delle città di rifugio. E nel *Levitico* si ricorda un reo di bestemmia contro Dio, che dal popolo ebreo fu tratto fuori gli accampamenti, e lapidato (1). Questo sistema continuò anche in tempi posteriori all' era volgare; e potrei, se facesse mestieri, tenerne qui parola, specie per i tempi di mezzo e per alcune legislazioni germaniche. Come vedesi, in tutti questi casi, il giudizio non era preceduto da alcuna istruzione scritta. In seguito, come al concetto della vendetta privata, venne a sostituirsi quello della vendetta sociale, apparvero i primi rudimenti di una processura scritta anteriormente al giudizio.

Ora, dal processo primitivo accusatorio, fino all' ultima legge francese dell' 8 dicembre 1897, e che ha introdotto il principio dell' istruzione pubblica e contraddittoria, è stato un avvicendarsi di sistemi, i quali dagli scrittori di storia del dritto sono stati indicati co' nomi di *processo accusatorio*, *inquisitorio* e *misto*, rappresentanti tre epoche, tre civiltà.

La ragione di questo fenomeno si ritrova in quello che diceva Nicola Nicolini. Se alcuno — scriveva egli — domanda qual libro sia più utile per chi studia la procedura penale, la risposta è facile: la logica. E la procedura è logica pratica per rinvenire, ordinare e giudicare i fatti; ed è tale non per analogia, ma perchè le sue disposizioni non sono

(1) « Il parente dell' ucciso ucciderà l' omicida: l' ucciderà subito che l' avrà nelle mani (Numeri, cap. XXXV, v. 19). — « Il percussore è reo d' omicidio: il parente dell' ucciso subito che lo troverà potrà ammazzarlo (loc. cit., v. 21). — « I figliuoli d' Israele condussero fuori degli alloggiamenti il bestemmiatore, e lo lapidarono (Levitico, cap. XXIV, v. 23). »

altro che precetti di logica. La perfezione della procedura, quindi, segue quella del metodo, con cui si scopre il vero. « Ogni errore, ne' metodi universalmente ricevuti, influisce nella procedura, e questa ci dà il termometro esatto della logica di un popolo. Perciocchè, se ne avesse altra, non l'abbandonerebbe certo in caso di sì grave, anzi di estremo momento. Si investigano e si giudicano così o così i reati, perchè così si investiga e così si estima il vero nelle altre cose della vita (1). » Adunque, secondo il Nicolini, la procedura penale cammina in ragione diretta de'metodi di investigazione, usati da' varî popoli ne' diversi rami dell' umano sapere. Ciò posto, assurda è la teoria del Colletta (2), il quale sostiene che il codice di procedura, non legato come il codice penale, alle condizioni di luogo e tempo, ritraendo il fondamento razionale dall' umano giudizio e dalla ragione, è immutabile, eterno. Secondo lui, ci vorrebbero codici penali quanti sono i popoli e le età, ma un sol codice di procedimento, purchè razionale, basterebbe per sempre a tutte le genti. L'assurdo di questa teoria è manifesto, perocchè non è possibile cristallizzare idee e costumanze; e la storia, da vera maestra della vita, l' ha contraddetta, come dimostrerò.

Difatti, il primo ad apparire nella storia del procedimento penale, è il sistema accusatorio. Secondo il Capocelli (3), il processo penale presenta due forme possibili, l'analisi e la sintesi, che è poi il metodo pel quale lo spirito umano perviene al giudizio. Il sistema sintetico produce il processo accusatorio, l' analitico l' inquisitorio.

Il processo accusatorio è stato sempre reputato una guarentigia della libertà individuale, perchè sottrae l' accusato ad ogni arbitrio, e pone il giudice estimatore indifferente delle ragioni delle parti. I primi inizii di tale sistema rinvengonsi nelle legislazioni d'oriente.

Un esempio classico lo trovo nella Bibbia: *In Babilonia, dove in cattività vivevasi a' tempi di Nabuchodonosor il popolo ebreo, da due seniori, eletti giudici dal popolo, fu Susanna accusata d' adulterio al consesso de' giudici, che soleansi adu-*

(1) Quistioni di dritto.
(2) Storia del reame di Napoli.
(3) Manuale di procedura penale.

nare nella casa di Ioachim, che era il più ricco di quella gente, e che era anche il marito dell' imputata. La moltitudine diede retta a costoro, come vecchi e giudici del popolo, e la condannarono a morte (cioè a dire a essere lapidata; chè tale era, per la legge mosaica, la pena serbata a chi mancasse fede al marito). — *Ma gli accusatori, che poi erano nel contempo i soli testimoni della voluta colpevole* (mentre la condannata era condotta a morire), *dal giovinetto Daniele furono convinti dinanzi al popolo, già tornato in giudizio, di aver detto falsa testimonianza, calunniando la più casta delle donne ebree; e si fece ad essi quello che eglino avevano malamente fatto contro il prossimo loro, mettendo in esecuzione la legge di Mosè; e gli uccisero... e fu salvato il sangue innocente in quel giorno* (1).

Questo esempio conferma quanto il sistema accusatorio puro, senza debiti correttivi, possa menare ad una verità formale, perchè fornisce al giudice, non quel che egli ha potuto scoprire, ma quello che si è stimato dedurre dalle parti. Due vecchi, abusando dell' ascendente che avevano sul popolo come giudici, accusano Susanna come adultera; e viene condannata. Sopraggiunge Daniele, che, col metodo della contraddizione, convince il popolo che quei vecchi avevano detto il falso; ed allora Susanna è lasciata libera, ed essi lapidati. Ed ecco due giudizî, fatti di seguito l' uno all'altro, in contraddizione perfetta fra loro: effetti codesti del sistema accusatorio, che realmente non offre garanzie stabili per l' imputato. Tutto ciò non sarebbe avvenuto, se, per avventura, si fosse fatta un'istruzione preliminare sull'accusa portata contro Susanna.

A traverso tempi e luoghi diversi, imbattesi nel processo inquisitorio puro, nel quale vi è l' istruttoria scritta, fatta con una ricerca analitica progressiva: il segreto per sottrarre le indagini alla influenza degl' interessi delle parti; e finalmente l'obbligo nell' inquirente di ricercare tutto quello, da cui risulti la verità, sia contro, sia in difesa dell' imputato.

Il processo inquisitorio, quindi, è più adatto certamente a sottrarre il giudizio alla influenza delle passioni delle parti, e

(1) Daniele, cap. XIII. — Traduzione di Antonio Martini. — Il periodare sente della traduzione latina, avendo quasi trascritto testualmente i passi della Bibbia.

a porre il giudice nella condizione di scoprire la verità. Però, manca esso de' grandi requisiti della oralità e della contraddizione; ed ha lasciato tristi rimembranze.

La coscienza giuridica moderna ha escogitato il sistema misto, il quale fonde in un solo organismo alcuni elementi del sistema accusatorio con altri del sistema inquisitorio; e più che ad altri si deve ai criminalisti del primo impero napoleonico.

Questo sistema ha due momenti: il primo consiste nella investigazione della prova, ch' è messa in iscritto a misura che si raccoglie: il secondo è la disamina della prova raccolta in pubblico dibattimento con la triplice condizione della contraddizione, della oralità e della pubblicità.

Ma, oggidì, a' progressisti della procedura neanche tale sistema è garbato, desiderando essi completa pubblicità e contraddizione nel periodo scritto.

La legge francese dell'8 dicembre 1897, modificando in parte il sistema quasi secolare di procedura, istituito dal codice del 1808, ha inaugurato il cominciamento di una parziale pubblicità e contraddizione nell' istruzione del processo scritto. Per comodo del lettore, testualmente la riporto in appendice.

È pregio dell'opera esaminare da vicino le varie disposizioni di questa legge, per vedere se realmente rappresentino un progresso e possano essere trapiantate in Italia, con quelle modificazioni, che rispecchino la sapienza giuridica italiana. Ne farò poi quegli appunti che convengano alla materia.

II.

Articolo primo della Legge francese. — Il giudice istruttore non può concorrere al giudizio dei processi da lui istruiti. — L' articolo 257 del codice d' istruzione criminale francese in relazione al 78 ordinamento giudiziario italiano. — Necessità, anche in Ilalia, di tale riforma. — Miglioramento del Giudice Istruttore. — Ritocchi alla legge 8 giugno 1890. — Concorso per merito distinto. — Divisione della Magistratura.

Il primo articolo di siffatta legge proibisce al giudice istruttore di prendere parte alla decisione de' processi da

lui istruiti. Questa disposizione fu ispirata da varie considerazioni d'ordine morale, ch'è bene qui notare, massime per coloro, che non seguirono allora le discussioni avvenute in Francia nel Senato e nella Camera de' deputati.

Fu detto, in tale incontro, che colui, il quale è usato a seguire, ogni giorno, de' *criminali* in tutte le loro tergiversazioni, ed in tutti i loro inganni, ingaggiando una specie di lotta con loro pel trionfo della verità e della giustizia, vede sempre, a lungo andare, un colpevole, dove non vi ha che un imputato; e lavora spesso più a provare la colpabilità di lui che a mettere in luce la verità.

È da tempo che, anche da noi, tale riforma viene reclamata. Ed, in verità, è spettacolo poco edificante quello del giudice istruttore, che viene a sostenere, difendere e far trionfare le sue istruzioni dinanzi a' tribunali chiamati a giudicare. Capisco che il giudice può avere tale forza di carattere, da dare il suo voto per l'assoluzione del colpevole, se ne sarà il caso; ma ciò non accade che rare volte, perchè è andare contro alla stessa natura umana. Occorrono, in altri termini, de' giudici eroici per non cedere a preoccupazioni, da cui possono essere animati; ma gli eroi — lo sappiamo tutti — sono rari assai: un pericolo, per lo meno, esiste sempre, ed è bene eliminarlo. In generale, avviene, che la presenza dell'istruttore in tribunale significa un voto assicurato per la condanna, e pericoloso molto per l' imputato. Il deputato G. Gaujon, a questo proposito, diceva eloquentemente alla Camera francese: « Essa non è solamente una voce (quella del giudice d' istruzione) acquistata alla condanna, ch' egli aggiunge a quella de' suoi colleghi, ma è una voce interessata, e sopratutto una voce preponderante, che sarà tanto più pericolosa per la difesa, perchè si sarà fatta intendere l'ultima nel mistero della deliberazione. »

Non basta. Al giudice istruttore deve essere pure interdetto di poter funzionare, all'occasione, come spesso avviene ne' piccoli tribunali per la ristrettezza del personale, da pubblico ministero ne' processi da lui stesso istruiti; e le ragioni che militano sono le stesse. Il pubblico ministero non è più, nè deve essere, come ne' tempi andati, una persona, che va all'udienza, con idee preconcette di colpabilità; ma la sua missione dev' essere eminentemente sociale; ed i

diritti della società sono sempre tutelati, sia che l'imputato venga giustamente assoluto, sia che venga giustamente condannato (1). Ora, l'istruttore, persona anche involontariamente impressionata, per lo manco, per una specie di autosuggestione, non risponderà fedelmente in udienza all'alto ministerio a lui affidato.

È necessità, inoltre, anche presso di noi, portare una tale innovazione, per quella armonia, che dovrebbe esistere nelle varie leggi. Difatti, nell'ordinamento giudiziario, vi è l'art. 78, che qui trascrivo nel suo testo: « Il presidente o giudice, che abbia atteso all'istruzione del processo, o che abbia concorso a pronunziare l'accusa, di cui è giudizio, non può far parte della corte d'assise. »

Ora, la disposizione è chiara. In corte d'assise, i magistrati, che hanno fatto l'istruzione, giudici di tribunale e consiglieri della sezione d'accusa, non possono prendervi parte. Eppure, il pericolo è minore che ne' tribunali penali, poichè la corte d'assise non giudica che del diritto; essendo il giudizio de' fatti affidato ai giurati, che condannano o assolvono co' loro fatali monosillabi: *a maggioranza* « SI » *a maggioranza* « NO ». —

In Francia, il Goujon volle sostenere che l'art. 257 del codice di istruzione criminale francese, corrispondente al citato art. 78 del nostro ord. giud., dovesse valere per tutti gli affari penali, e non solo per quelli che si trattano in corte di assise. L'art. 257 è così concepito: « I membri della corte di appello, che avranno votato sulla messa in accusa, non potranno, nel medesimo affare, nè presiedere le assisie, nè assistere il presidente, a pena di nullità. Sarà lo stesso al riguardo del giudice d'istruzione. »

In questo suo concetto il Goujon non ebbe seguaci, e giustamente, perchè la disposizione dell'art. 257 del codice d'istruzione (come quella dell'art. 78 ord. giud. italiano)

(1) Qui piacemi ricordare le splendide parole che il Guerrazzi faceva dire al Farinaccio nella difesa della famiglia Cenci: « Il Procuratore fiscale, se l'antica dottrina oggi non è venuta meno, come difensore della legge preordinata alla sicurezza di questo umano consorzio, deve procedere nelle sue conclusioni severo, ma senza acerbità; solerte, ma senza furore; arguto, ma senza perfidia; e chiunque altramente costuma, a viso aperto gliel dico, le parti usurpa del carnefice, e forse fa peggio. »

parla chiaramente di giudizî di corte di assise. E poi gli stava contro tutta la giurisprudenza della Cassazione francese. Intanto, bisogna notare che anche la disposizione suriferita dell' art. 78 è stata variamente interpretata fra noi, ed ha dato luogo ad una ricca giurisprudenza, la quale non è stata, per altro, costante. Però, dopo una lunga lotta, si era detto, che la incompatibilità fulminata da detto articolo non potesse estendersi a' giudici ordinarii, che avevano preso parte nell' ordinanza della camera di consiglio, riguardando solamente il giudice istruttore. Tale massima venne annunziata dal procuratore generale comm. Masucci, nel suo discorso inaugurale del 1885, alla Cassazione di Napoli.

Ma le cose non si fermarono.

La questione più grave, secondo il mio parere, fu quella risoluta dalla abolita Cassazione penale Napoletana, che ritenne la nullità relativa, e non assoluta; sicchè, se l' istruttore del processo siede all' udienza dell' assisie come assessore, e nessuna delle parti protesta, la nullità è sanata.

Ecco le parole della sentenza:

« L' art. 78 dell' ordinamento giudiziario prescrive, che il presidente, o giudice, che abbia atteso alla istruzione del processo, o che abbia concorso a pronunziare l' accusa, di cui è giudizio, non possa far parte della corte d' assise. Questo divieto non ha per base un' incapacità organica, un difetto di giurisdizione, ma una certa incompatibilità relativa, determinata da un giusto sospetto di preoccupazione, da cui deve essere libero colui, che è chiamato a giudicare. Per organico la corte d' assise si compone di un consigliere di corte di appello, qual presidente, e di due giudici di tribunale, quali assessori. Il giudice istruttore, perchè giudice, non è colpito da incapacità organica a far parte della corte di assise. Egli, se ha atteso all' istruzione, è colpito di un sospetto di preoccupazione, e perciò dovrebbe astenersi, e, non facendolo, può bene essere ricusato. Quando ciò non sia avvenuto, quando le parti lo hanno accolto come giudice insospetto, invano si grida per la prima volta alla nullità del procedimento innanzi il supremo Collegio (1). »

(1) Cassazione di Napoli — 21 gennaio 1889 — relatore comm. De Cesaris — ric. Rulli e Calabrò.

A me è sembrato che il presente arresto abbia portato lo scompiglio su questa dibattuta questione. Il giudice istruttore, secondo il cennato arresto, può far parte della corte d' assise nello stesso processo, che ha egli istruito, e solo può astenersi, o può essere ricusato dalle parti; altrimenti la nullità non puossi eccepire per la prima volta in Cassazione. Ardite e al tutto nuove idee sono codeste, ma non rispondono, secondo il mio avviso, al dettato della legge. La lettera del citato articolo 78 è chiarissima: « Il giudice, che ha atteso alla istruzione del processo, non può far parte della corte d'assise. » Come si fa a dire, dopo questa esplicita sanzione, che il giudice di istruzione non sia colpito da incapacità organica? — Quanto alla ricusa, non trovo che il caso in esame dell' istruttore sia contemplato negli art. 116 e seguenti della procedura civile, cui l' art. 746 procedura penale si richiama. — Solamente, il giudice istruttore, nel caso venisse chiamato a giudicare, potrebbe astenersi, fondandosi sul capoverso dell' art. 119 proc. civile, che consente tale diritto *per ragioni di convenienza*, che non sieno annoverate dalla legge fra i motivi di ricusa. Però, tale astensione, in ogni caso, dovrebbe essere valutata dalla corte o dal tribunale; ma non mai venire proposta dalle parti in giudizio.

E poi, se per poco si ammettessero le conclusioni dell' arresto sucennato, a che la disposizione contenuta nell' art. 78 dell'ordinamento giudiziario, quando, per definire la quistione in esame, si potesse ricorrere a' precetti stabiliti dalla procedura civile e penale circa la ricusazione de' giudici? Se le leggi sono scritte per qualche cosa, nella specie, trattati evidentemente di una nullità assoluta, che il silenzio non può sanare, e che perciò può essere presentata in qualunque stadio della causa, altrimenti, lo ripeto, si darebbe di frego al più volte nominato art. 78 ordinamento giudiziario (1).

Quindi, per tagliar corto, anche fra noi s' impone la necessità di una sanzione legislativa, che proibisca chiaramente

(1) Così scrivevo in alcune note, che furono poi pubblicate dalla TRIBUNA GIUDIZIARIA di Napoli (anno 1889 p. 66); ed oggi non ho nulla da cambiare a' concetti ivi espressi.

e recisamente al giudice istruttore di far parte del tribunale penale, quando si giudicano processi da lui istruiti; però la difficoltà maggiore per l' attuazione di tale riforma, s' incontrerà ne' piccoli tribunali, in cui trovansi il presidente e due soli giudici, e tra questi l' istruttore.

***

Tale riforma, è bene notarlo subito, va intimamente connessa ad un' altra di più grave momento, cioè al miglioramento della posizione del giudice istruttore.

L' istruzione de' processi in Italia non procede come dovrebbe, si dice da molti; e la lentezza (per riferire la principale accusa) delle istruttorie fa sì che la pena giunge molto tardi, frustrando in parte lo scopo per cui viene comminata: dimenticato l' orrore del misfatto, ne viene o l' assoluzione o una pena irrisoria.

Il male qui lamentato ha tante cause.

Da noi, in Italia, abbiamo magistrati pochi e pagati assai più che scarsamente. Da ciò ne viene che non tutti i migliori ingegni siano attirati dalla poco splendida carriera, e preferiscono l' alea della libera professione. La legge dell' 8 giugno 1890, sebbene non completamente applicata, ha apportato qualche miglioramento; ma non quello che era desiderabile, o che da essa si aspettava.

Nel nostro Parlamento, periodicamente, ogni anno, alla discussione del bilancio del ministero di grazia e giustizia, si grida da tutti alla necessità di migliorare le condizioni della magistratura; e periodicamente anche si assiste alle promesse di tutti i guardasigilli, ma, finora, bisogna confessarlo, poco o nulla si è fatto. Nessun ministro, e pure ne abbiamo avuti di valorosi, ha avuto il coraggio di chiedere a' suoi colleghi prima, e di poi al Parlamento, i pochi milioni necessarî per aumentare gli stipendî de' magistrati, per metterli in tale posizione indipendente, da potersi rispettare e farsi *impunemente* rispettare dagli altri. Pure, tale problema dovrebbe seriamente preoccupare i governanti, se è vero che un paese libero e civile, mancante di una retta amministrazione giudiziaria, diventa ludibrio di libertà e civiltà. In 38 anni di reggimento costituzionale e di unità nazionale, si

sono fatti passi da gigante in molti rami di pubblici servizî, come Guerra, Marina, Lavori pubblici e via; ma ben poco s'è fatto per l'amministrazione della giustizia, la quale è stata sempre sottoposta a delle considerazioni di bilancio. È sperabile che le sorti della magistratura italiana siano rialzate, specie in questi tempi, in cui si sono lanciati contro di essa strali avvelenati! Prima di riformare leggi, bisogna costituire una Classe che le sappia con scienza e coscienza applicare; ricordando che giudici ottimi possono governar bene anche con leggi cattive.

Un' altra necessità sta nel ritoccare la legge suddetta dell'8 giugno, in quanto che, distrutto l'aggiuntato, secondo era costituito dalla legge organica del 1865, si arriva troppo tardi agli uffici superiori, quando già si è stanchi e quando tutta l' energia si è quasi esaurita negli uffici inferiori. È inutile lusingarsi: non meno di 25 anni in media ci vogliono perchè si arrivi al posto di procuratore del re, presidente di tribunale o Consigliere di appello. Poco vi è da sperare da giudici, che si pagano male, e si lasciano intristire per tanto tempo! È vero che vi è la valvola del concorso per merito distinto; ma, come è ora costituito, non può dare quei larghi frutti, che imprometteva. È mai possibile che un giovane abbia cognizioni *non ordinarie* in dritto civile, penale, amministrativo e romano? è mai possibile scrivere delle monografie su tali materie in poche ore? Un giovane, che si rispetta, quel concorso non tenterà mai, perchè non può avere la coscienza di saper profondamente quelle materie, quando lo studio di una sola di esse richiederebbe la vita intera di un uomo d' ingegno. E se, di anno in anno, qualche giovane ha superato quel concorso, pure essendo sempre valoroso, lo si deve attribuire alla longanimità degli esaminatori, che, consci della difficoltà, hanno allargato i freni del rigore.

Ma più che a demolire, intendo qui ricostruire. Fra noi, si vuol troppo dal giudice. Egli deve sapere dritto penale e civile, amministrativo, commerciale e via. Non è umano che egli sia padrone di tutte queste materie. — Come, in economia politica, la divisione del lavoro rende più sollecito e perfetto il lavoro stesso, così questa legge, trasportata nel campo morale, deve arrecare risultati perfettamente

identici. Secondo una mia antica idea, dovrebbe compiersi una grande divisione nella magistratura, che indicherei con questo titolo: MAGISTRATURA CIVILE E MAGISTRATURA PENALE. E tale divisione radicale dovrebbe avvenire, per seguire il presente ordinamento giudiziario, dal momento che si arriva al collegio.

Per trattar qui della sola magistratura penale, dovrebbe essa dare, oltre i giudici per la trattazione degli affari penali, i giudici istruttori e i funzionari del ministero pubblico (1). Fu detto che l'istruttore deve possedere cognizioni di genere svariatissimo: « e sono attitudini peculiari, « una particolare penetrazione della mente, un singolare « spirito di osservazione e di analisi, una speciale prontezza « ed avvedutezza per superare tutti gli ostacoli di vario « genere, che per natura di cose, fin dai primi momenti sa- « ranno a serrargli il passo. Una precauzione omessa, un ritardo « ingiustificato, significano qualche volta lo smarrimento di « una traccia, che poco dopo sarà scomparsa; significano, in « qualche caso, addirittura la impossibilità di ricostituire la ge- « nerica di un reato (2) ».

Ora, come tutto ciò si può trovare in un uomo, se non si cominciano a specializzare le materie!

E per ora si potrebbe cominciare dal giudice istruttore, che dovrebbe formare carriera a sè.

Con tale sistema, potrebbe essere modificato anche il concorso per merito distinto; perchè al magistrato penalista basterebbe avere cognizioni ordinarie di dritto civile, ed essere solo valentissimo nelle discipline penali e materie affini; e, dall'altra parte, il civilista, pur avendo cognizioni ordinarie di dritto penale, dovrebbe essere espertissimo delle discipline del suo ministero.

Con questi due principali criterî del miglioramento economico della magistratura, e della divisione di essa, secondo le

(1) Solo così potrebbero vedersi rialzate le sorti di questo Istituto, il quale, bisogna pur dirlo, a meno che nol si voglia abolire, è ora in decadenza. Il colpo terribile l'ebbe prima con la legge che volle abolito il pubblico ministero dalle cause civili; e poi dalla graduatoria unica (art. 18 legge 8 giugno 1890)!

(2) Avv. Salvatore Barzilai — Rivista politica e letteraria, anno I, fascicolo III.

attitudini, si giungerebbe ad avere ottimi elementi per onestà e dottrina; ed, ottenuto ciò, il problema potrebbe dirsi veramente risoluto.

Ed ora più che mai tale necessità s'impone, poichè, specie nelle città grandi, gli avvocati sono divisi in due schiere, penalisti e civilisti. Ed eguale divisione dovrebbe esservi nella magistratura, perchè non apparisca inferiore all'avvocheria per ingegno e dottrina.

Ma ritorno al mio argomento, più direttamente.

III.

SEZIONE DELLE OPPOSIZIONI E DI RINVIO.

Ma non basta migliorare le condizioni del giudice istruttore materialmente e moralmente, come sopra ho osservato, bisogna anche pensare alla sua indipendenza. Bisogna, in altri termini, garentirlo dalle influenze della folla, da quelle politiche, da quelle della stampa periodica, dall' ambiente insomma nel quale egli vive, contro sè stesso, se si è appassionato del processo, e via.

A questo inconveniente, parmi possa ovviarsi col far sorgere al fianco del giudice d' istruzione una specie di tribunale, da sostituire l' attuale sezione di accusa e camera di consiglio, presieduto da un consigliere di appello con l' assistenza di due giudici di tribunale, e con la esclusione dell' istruttore. Questo tribunale, che intitolerei « SEZIONE DELLE OPPOSIZIONI E DI RINVIO, » dovrebbe giudicare di tutte le opposizioni, prodotte dalle parti, avverso le ordinanze dell' istruttore; e dovrebbe, poi, ponderatamente, in contraddittorio, quando ciò viene chiesto da qualcuna di esse, esclusa la pubblicità, pronunziare la ordinanza definitiva di rinvio al tribunale o all' assisie.

In questa sezione non solo troverebbero garenzie maggiori le parti (e quando dico parti in un giudizio penale intendo parlare d' imputato, pubblico ministero e parte civile), rinvenendo in essa controllo e limite i diritti e i poteri illimitati del giudice istruttore; mentre ancora questi troverebbe protezione da ogni influenza. In altri termini, la *Sezione,* posta a fianco del giudice, costituirebbe un potere

sicuro, da impedire la manomessione dell' interesse sociale e della libertà individuale da un canto, se, per un momento, l' istruttore volesse deviare dalla retta via; e da un altro egli stesso sarebbe protetto contro tutte le influenze sopra accennate.

Oramai, non è più possibile sostenere la necessità, pei reati di competenza dell' assise, di due giurisdizioni istruttorie, chiamate a vagliare i risultati processuali; perchè una sola basta, se solidalmente e seriamente costituita: la coesistenza della camera di consiglio e sezione di accusa è una esagerazione. Però, ad evitare il soverchio accentramento di affari, sarei d' opinione che pe' delitti di competenza del tribunale, quando non vi sieno arrestati, si dovesse andare alla *Sezione di rinvio* solo allora che l' istruttore non credesse di secondare la richiesta del pubblico ministero. In tutti gli altri casi, dev'essere sufficiente l' ordinanza del solo giudice istruttore. L' ordinanza di rinvio, poi, al pretore, per tenuità od altro, giusta l'articolo 252 proc. penale, dovrebbe essere pronunciata dal solo procuratore del re, quando lo crederà opportuno.

Una *Sezione* così costituita potrebbe essere un potente ausilio anche per l'abolizione dell'appello, perchè il processo sarebbe mandato in udienza solo quando non vi fossero dubbî sulla reità dell' imputato, il quale, mediante l' interrogatorio definitivo, come appresso dirò, potrà sviluppare nel periodo istruttorio il suo sistema di difesa, senza aspettare il pubblico dibattimento.

IV.

FONDAMENTO E TENORE DELLA LEGGE FRANCESE.

A' principii del secolo che muore, i giureconsulti dell' epoca imperiale, nel redigere il codice francese d'istruzione criminale del 1808, si sono trovati di fronte a due sistemi: quello accusatorio, stabilito dalla rivoluzione, che aveva esteso alla istruzione preparatoria de' processi il principio della contraddizione e della pubblicità, già fissato pel giudizio: quello inquisitorio, caratterizzato dalla procedura segreta, che era in vigore, precedentemente a tale epoca, e che aveva

retto la Francia per tre secoli, e del quale l' ordinanza del 1670 era stata l' ultima e più saliente espressione. Sicchè, ne nacque il códice del 1808, che sanzionò un sistema di transazione, fra i due superiormente accennati.

« Lo scandalo della giustizia impotente e de' crimini impuniti portò una reazione violenta, troppo conforme al carattere francese e al movimento irresistibile, che gettava allora il paese nelle braccia di un dittatore. La legge del 7 piovoso, anno IX, soppresse la pubblicità della informazione preliminare (1). »

L' istruzione preliminare del processo penale aveva un carattere salientissimo nel codice del 1808, che lo distingueva dall' istruzione di udienza: essa era segreta e non contraddittoria. Il segreto esisteva non solo di fronte al pubblico, ma ancora al colpevole. Solamente il pubblico ministero poteva, in ogni momento, prendere cognizione del processo. Al colpevole non veniva dato alcun difensore; tanto chè, quando si giungeva in sezione di accusa, per alcuni reati, allora solamente costui poteva fornire delle memorie. Questo carattere distintivo della istruzione preliminare è stato profondamente modificato colla legge 8 dicembre 1897; e questa modificazione ne costituisce l' oggetto principale.

Ecco, in riassunto, le disposizioni di essa, nelle sue linee principali e nel pensiero dominante, essendomi già intrattenuto dell' art. 1, riguardante l' astenzione del giudice istruttore dagli affari da lui istruiti, nel capitolo II. — 1.° Obbligo per il magistrato istruttore, quando comparisce la prima volta il colpevole, di avvertirlo che egli è libero di non rispondere alle domande, che gli sono rivolte. — 2.° Assistenza di un consigliere (avvocato o procuratore), che, in ogni momento, ha il diritto di comunicare liberamente con il colpevole; e ciò fin dal principio dell' istruzione. — 3.° Il difensore è autorizzato ad accompagnare l' imputato nel gabinetto del giudice istruttore, sempre che deve essere interrogato o confrontato, e comunicazione del processo al difensore, nella vigilia di tutti gl' interrogatorî o confronti.

Da ciò si rileva che il fondamento di tale essenziale riforma sta nelle parole che il guardasigilli francese, Milliard, scri-

(1) *Degallier* e *Bazenet.*

veva a' procuratori generali, nella circolare 9 dicembre 1897. « Appartiene ai Magistrati di prestare il più leale concorso a quest' opera di progresso, inspirato dall' unico pensiero di *fortificare il principio della libertà individuale,* e circondare di garanzie più complete l'esercizio del dritto della difesa, senza che sia portato pregiudizio agli interessi della repressione, che sono quelli dell' ordine sociale (1). »

Ed il relatore Bovier-Lapierre diceva con frasi enfatiche durante la discussione alla Camera de' deputati, quando aveva visto degli oppositori al progetto, che si trattava « di sapere « se la Camera non si mostrerà così liberale come il Senato, « e respingerà l' invito che esso c' indirizza di cominciare la « distruzione di quella *vecchia bastiglia,* che io chiamo l' istru- « zione segreta e inquisitoriale. » Ed altri oratori ebbero a ripetere, in quella stessa occasione, che, ad ogni costo, *bisognava fare una breccia all' istruzione segreta.*

La legge, in questione, ha cercato garentire l' interesse generale della società che si difende, e l' interesse personale dell' uomo che essa accusa. Questi interessi egualmente rispettabili, egualmente sacri, debbono essere anche egualmente protetti: l' equilibrio bisogna che sia mantenuto fra questi due interessi, d' ordine generale entrambi. Ma la legge ha raggiunto questo scopo?... Le garanzie necessarie dell' esercizio normale dell' azione pubblica sono state, bisogna pur dirlo, in molte parti, sacrificate alle preoccupazioni della libera difesa degl'imputati. I limiti, come dimostrerò ogni volta che se ne darà l'occasione, delle riforme legittime, sono stati sorpassati. — In seguito a qualche abuso isolato ed accidentale, si vòlle mettere in sinistra luce tutto l' insieme de' magistrati istruttori; e un movimento esagerato di diffidenza fu elevato contro di essi, a profitto de' colpevoli, avendo fatto perdere di vista al legislatore, qualche volta, le più elementari garanzie della repressione sociale (2).

(1) Giornale ufficiale francese 10 dicembre 1897.

(2) Il deputato Berry, che pronunziò uno de' discorsi più importanti, narrò i seguenti fatti, per impressionarne la Camera, durante la discussione della legge. « 1° Dufour è un operaio zincaio; la madre è inferma e suo padre lavora molto poco: egli nutrisce per conseguenza la famiglia. Un sabato sera, incontra per caso un compagno di cui non conosceva neanche il nome; egli entra presso un negoziante di vino prima di lasciarlo.

Il relatore della legge, Bovier-Lapierre, diceva alla Camera essere venti anni da ch'era posta in Francia la quistione per sapere se la istruzione segreta inquisitoriale fosse ancora compatibile con un sistema repubblicano e democratico; perchè il codice d'istruzione criminale del 1808 rappresentava la reazione sulle leggi della rivoluzione. Dopo di allora, egli soggiungeva, il diritto onnipotente, arbitrario, senza controllo alcuno, del giudice d'istruzione è stato combattuto da pubblicisti e da giureconsulti francesi autorevoli; e da

Una rissa nasce tra il compagno di Dufour e il negoziante di vino; si viene alle mani. Dufour si precipita tra i combattenti, riceve alla testa una bottiglia, che era destinata all'aggressore; ed esce insanguinato nella via. Avvisa degli agenti e domanda loro di voler venire presso il negoziante di vino per mettere la pace in questo stabilimento. Egli è arrestato, lo si conduce al posto di pubblica sicurezza, si fa chiamare il mercante di vino e suo figlio, i quali dichiarano che colui che è stato l'aggressore si è salvato, che l'uomo che è là non ha fatto che tentare di ristabilire l'ordine. — Lo si mantiene intanto, in istato di arresto, ed il giudice istruttore lo lascia durante cinque mesi in prigione. — A capo di quattro mesi, la famiglia desolata, morente di fame, ha ricorso ad un avvocato disinteressato. — Egli si reca innanzi al giudice d'istruzione e gli dice: Voi detenete da 4 mesi e mezzo un infelice; egli ha la famiglia che ha bisogno di lui per vivere; è veramente sì colpevole che non lo si potrebbe mettere in libertà provvisoria? E il giudice istruttore risponde distrattamente: sì! sì! egli è colpevole, ma del resto la causa viene innanzi l'ottava Camera fra una quindicina di giorni, ed aggiunge: non vale la pena, in queste condizioni, decidere su una domanda di libertà provvisoria. — Dufour fu liberato dal tribunale, che riconobbe che tutto quello che era stato detto per lui era vero, e che il giudice d'istruzione non si era dato punto la pena di interrogare tutti i testimoni. — Il Ministro della Giustizia ha ritirato a questo magistrato l'istruzione, ma non è meno vero che, durante 5 mesi, Dufour fu detenuto illegalmente, e che per lunghi mesi ha cercato variamente a farsi reintegrare nel posto; che sua madre è stata condotta all'ospizio, e che suo padre, malato, è stato alla mercè della carità pubblica.

2º Il Barone Calixte, accusato di un attentato su di una giovanetta, fu chiuso per 6 mesi in carcere preventivo, in seguito del quale l'accusa cadde nel nulla. — Vi erano state delle lotte elettorali tra il padre del giudice istruttore e questo Barone. L'infelice è entrato presso di lui con questa macchia.... — « Egli mi ha detto i suoi dolori — aggiungeva il Berry — le sue angoscie; mi ha raccontato che i suoi migliori amici evitavano d'incontrarlo, e come fu costretto (sentendo il disprezzo pubblico pesare su lui), di vendere i beni de' suoi padri, che da più secoli erano vissuti circondati dalla pubblica stima. Egli lasciò la Francia e partì per l'America! »

tutti è stato ritenuto che una buona legge d' istruzione criminale sarebbe stata il complemento necessario delle libertà pubbliche. E Giovanni Dupuy, relatore al Senato, aggiungeva che, quando si medita su la situazione imposta all' incolpato, è a domandarsi come siasi potuto tollerare, finora, una procedura, di cui il funzionamento costituisce un vero **ATTENTATO** *alla libertà individuale.*

Dunque, il concetto informatore della legge è questo: garanzie a più non posso della libertà individuale, e quindi limitazione de' poteri del giudice istruttore. E fu per apportare un rimedio immediato a una situazione giudiziaria (cui di numerosi abusi di potere denunziava la opinione pubblica), che il senatore Constans, sulla fine dell'anno 1895, con la firma di 63 colleghi, ebbe il pensiero di presentare al Senato una proposta di legge di qualche articolo soltanto (mentre il progetto completo era di 226 articoli). Tale progetto divenne poi la legge 8 dicembre 1897 (conclusione di una lunga elaborazione parlamentare), ma la cui discussione fu poi troppo affrettata innanzi alla Camera.

Il guardasigilli, difatti, le Royer, nel 17 novembre 1879, presentava al Senato un progetto di 221 articoli. Voleva egli eguagliati i diritti delle parti nel periodo istruttorio; quindi, introduceva il principio della contradditorietà nell' istruttoria. Si permetteva al ministero pubblico, alla parte civile, all' incolpato ed a' loro difensori di assistere a tutti gli atti della procedura, di sollevare nel gabinetto del giudice istruttore un dibattito sopra ciascuna accusa, a misura che esse si presentavano. Il senatore Constans, invece, prese l' iniziativa di una riforma limitata, di cui l' oggetto speciale era l' abolizione del segreto nell' istruzione, e la restrizione dei poteri del magistrato istruttore; e presentò, come ho detto, una proposta di legge, che portava la firma di 63 senatori, composta di sei articoli solamente. L' art. 5 conteneva la disposizione principale, e si presentava come il pernio di tutto, perchè si disponeva che l' avvocato dell' incolpato aveva il diritto di assistere agl' interrogatorî e confronti dinanzi al giudice.

La legge Costans stabilisce, sviluppando meglio quanto sopra ho detto (art. 2 della legge e 93 istruzione criminale), che, nel caso di mandato di comparizione, il giudice deve interro-

gare subito l'incolpato; e nel caso di mandato di cattura fra le ventiquattro ore, al più tardi, dell'entrata nella carcere. Allo spirare di questo termine, l'imputato sarà condotto di ufficio e senza alcun nuovo indugio, per mezzo del capo-guardiano, davanti al procuratore della repubblica, il quale richiederà al giudice istruttore l'interrogatorio immediato. — In caso di rifiuto, di assenza o d' impedimento debitamente constatato del giudice istruttore, l'imputato sarà interrogato, senza ritardo, dietro le richieste del pubblico ministero, dal presidente del tribunale ó dal giudice che egli fisserà; e, in mancanza di tutto ciò il procuratore della repubblica ORDINERÀ *che l' imputato sia immediatamente* MESSO IN LIBERTÀ. Qualsiasi incolpato arrestato in virtù di mandato di cattura, il quale, in violazione del paragrafo precedente, sarà stato trattenuto più di ventiquattro ore in carcere senza essere stato interrogato dal giudice istruttore, o condotto come sopra si è detto, avanti il procuratore della repubblica, sarà considerato come *arbitrariamente ritenuto.*

Tutti i capo-guardiani delle carceri, tutti i procuratori della repubblica, che non si conformeranno alle disposizioni precedenti, saranno trattati come COLPEVOLI *di attentato alla libertà* e puniti, cioè, i procuratori della repubblica o altri ufficiali del ministero pubblico con le pene sancite nell'articolo 119 codice penale, ed i capo-guardia colle pene stabilite dall' art. 120 del medesimo codice. — Il tutto senza pregiudizio delle sanzioni fissate nell' art. 112 contro il cancelliere, il giudice istruttore e il procuratore della repubblica.

Al momento di questa prima comparizione (art. 3⁰), il magistrato verifica l'idoneità dell' incolpato, gli fa conoscere i fatti che gli sono imputati, e riceve le sue dichiarazioni, dopo averlo avvertito che egli è libero di *non farne.* Di questo avviso si fa menzione nel processo verbale. —

Se l'accusa è mantenuta, il magistrato avviserà l'incolpato del suo dritto di scegliersi un avvocato o procuratore ; il cui nome potrà anche far conoscere al cancelliere o al capo-guardiano della carcere (art. 9⁰), ed in mancanza di scelta ne farà nominare uno d'ufficio, se l'incolpato lo domanda. La scelta sarà fatta dal *bâtonnier* dell'ordine degli avvocati, se esiste consiglio di disciplina, e, nel caso contrario, dal presidente del tribunale. Nel processo verbale sarà fatta pure menzione

di questa formalità. — La disposizione di questa parte seconda, cioè dell' obbligo del giudice di avvisare l' incolpato del diritto di nominarsi un difensore, o di farselo scegliere, è prescritto a pena di nullità dell' atto e della procedura ulteriore, giusta l' art. 12.

Dispone, però, l' art. 7 che, nonostante le norme stabilite dall' articolo 3 e sopra cennate, il giudice può procedere ad un interrogatorio immediato e a de' confronti, se risulta l' urgenza; sia per lo stato di un testimone in pericolo di vita, sia per l' esistenza di indizî sul punto di sparire, o ancora se egli siasi trasferito sul luogo, in caso di reato flagrante.

Gli articoli 4, 5 e 6 della legge fissano delle norme nel caso che l' incolpato viene arrestato fuori del circondario, dove è stato spiccato il mandato di cattura.

Se l' imputato resta in prigione — dispone l' art. 8 — può, subito dopo la prima comparizione, comunicare liberamente con il suo difensore. Il giudice potrà interdire il diritto di comunicare per uno spazio di dieci giorni, e potrà rinnovarlo per altrettanto tempo; ma tale interdizione, in nessun caso, è applicabile al difensore.

L' accusato detenuto o libero NON PUÒ *essere interrogato o confrontato,* a meno che non rinunzi espressamente, che in presenza del suo difensore. Questi non può prendere la parola che dopo essere stato autorizzato dal magistrato. In caso di rifiuto, sarà fatta menzione dell' incidente nel processo verbale. L' avvocato sarà chiamato, per lettera, almeno 24 ore avanti; ed il processo deve essere messo a sua disposizione alla vigilia di ciascun interrogotorio che l' incolpato deve subire, e devesi pure immediatamente dargli conoscenza di ogni ordinanza del giudice per mezzo del cancelliere (art. 9 e 10).

Infine, l' articolo 11 prevede il caso che la corte d' assise, investita di una causa criminale, ne pronunzi il rinvio ad altra sessione; ed allora appartiene ad essa stabilire sul beneficio della libertà provvisoria, che possa competere all' accusato.

V.

Articolo 2 legge francese. — Interrogatorio immediato e detenzione preventiva. — Teoria del Garofalo.

La legge francese, con l'art. 2, ha voluto evitare la prolungata detenzione preventiva del colpevole, comminando, all'uopo, delle pene contro il pubblico ministero e capo-guardiano negligenti. Ha disposto, quindi, che l'arrestato, in virtù di relativo mandato, venisse interrogato fra 24 ore; e se l'istruttore non potrà procedere all'interrogatorio in questo spazio di tempo, egli sarà sostituito dal presidente del tribunale o dal giudice che egli indicherà; ed in mancanza di tutto questo, il procuratore della repubblica ordinerà che l'imputato sia immediatamente scarcerato. Questo articolo ha arrecato una modificazione essenziale alla disposizione contenuta nell'art. 93 codice d'istruzione criminale, stabilendo che le 24 ore utili per l'interrogatorio dovessero computarsi dall'entrata dell'imputato nella carcere.

Bisognerà vedere come tali disposizioni potranno funzionare in Francia, e la esperienza dirà molte cose! È certo, però, che ci vorrà un gran personale ne' giudicati di istruzione, se non si vorrà spesso assistere al miserando spettacolo di vedere trascinati al tribunale penale i magistrati inquirenti *per attentato alla libertá*, come dispone lo stesso articolo, che vado esaminando! E le difficoltà aumenteranno, se la disposizione in parola dovrá pure applicarsi agli arrestati in flagranza di reato! — Inoltre, l'art. 2 ha una dizione incompleta. Innanzi tutto, viene stabilito che l'interrogatorio debba avvenire nelle ventiquattro ore dall'entrata nella casa di deposito o di arresto, ma a chi incombe l'obbligo di dare tale avviso al giudice istruttore? La legge tace a questo proposito. — Se l'interrogatorio non avviene ne' termini stabiliti, sono fissate delle sanzioni penali solamente contro il capo-guardiano e il pubblico ministero. Non si capisce come tali sanzioni non si siano estese al giudice istruttore: ciò è illogico. E poi tali penalità costituirebbero una novità giuridica, un *delitto-contravvenzione*, come felicemente disse il

senatore Morellet, nell'alta Assemblea. E difatti, stando alle parole dell'art. 2, che non parla d'intenzione, il reato potrebbe essere costituito anche da una semplice negligenza o dimenticanza; perchè « ogni capo-guardiano di casa di de-
« posito o di arresto, ogni procuratore della repubblica, che
« non si conformeranno alle disposizioni del paragrafo pre-
« cedente, *saranno trattati* come colpevoli di attentato alla
« libertà e puniti ecc. — »

Senza dubbio, il primo diritto di un incolpato è quello di essere interrogato; perchè l'interrogatorio più che un mezzo di confondere il colpevole, è un mezzo potente di difesa. Di vero, importa che la persona arrestata possa immediatamente essere intesa; perchè con una parola, con un *alibi*, potrà far cadere le false apparenze, di cui ha potuto essere vittima, come un'omonimia, una rassomiglianza qualsiasi, una denunzia formulata alla leggera o calunniosa e via. Ciò non pertanto, non si sono presi in Francia i provvedimenti opportuni perchè la legge possa avere la sua esecuzione completa in questa parte.

Nella legge, però, in parola, havvi una grave lacuna; ed il momento era opportuno per colmarla. Quanto tempo i varii agenti della forza pubblica possono tenere un imputato nelle proprie camere di sicurezza, quando è arrestato in flagranza o per mandato di cattura? — Su ciò nessuna parola. Se si è stati solleciti a stabilire un termine pel giudice istruttore circa l'interrogatorio, bisognava fare altrettanto per le autorità, che possano procedere all'arresto. A questo modo si sarebbero evitati molti possibili abusi.

Simile lacuna esiste anche nella nostra procedura. Un solo accenno vi è nell'art. 61, il quale stabilisce che la persona arrestata sarà IMMEDIATAMENTE condotta avanti l'uffiziale che ne avrà ordinato l'arresto. Questi, poi, la farà TOSTO tradurre avanti il pretore o procuratore del re. Lo stesso vale per le persone arrestate senza ordine. Però, le parole *immediatamente* e *tosto,* usate dal legislatore, sono vaghe; e sarebbe desiderabile che venisse fissato un termine, per evitare abusi, in cui l'arrestato dovrà essere presentato all'autorità giudiziaria. E nel caso di trasgressione, ordinare pene severe contro i colpevoli.

Nel nostro codice di procedura penale, per le combinate

disposizioni degli art. 197 e 231, il giudice istruttore, entro 24 ore al più tardi, dovrà procedere all' interrogatorio di un arrestato per mandato di cattura o per flagranza.

E le 24 ore decorrono, secondo l'espressione del citato articolo 197, *da che il giudice avrà avuto notizia che un imputato sarà stato arrestato.* Sicchè, quello che ora si è fatto in Francia, era già sancito nella procedura italiana. Secondo, però, il sistema di essa, il termine di 24 ore non è fissato a pena di nullità; e, quindi, se l' istruttore ha occupazioni più urgenti, può ritardare l' interrogatorio, salvo a fare menzione del motivo del ritardo (art. 231 ult. parte). Secondo la legge francese, invece, decorse le 24 ore, se l' incolpato non può venire interrogoto, esauriti tutti i mezzi sopra cennati, dovrà il pubblico ministero metterlo in libertà! Ben dicevo che la legge è stata più premurosa a garantire la libertà di un incolpato, che a garantire i diritti della società offesa! Ma quale spettacolo miserando sarebbe quello di vedere un parricida, un grassatore, a mo' d' esempio, venir messi in libertà, sol perchè, forse anche per necessità di ufficio, non ha potuto avvenire l' interrogatorio fra 24 ore dalla entrata nella carcere? Con ragione il procuratore del re Capone diceva, nel suo discorso inaugurale del 1898, che vi era da maravigliare che mentre « si odono mille voci eloquenti per chiedere leggi più benigne, e per gl' imputati guarentigie maggiori, non si ascolti quasi mai una voce autorevole, che venga a domandare per la società tormentata dal delitto una più efficace tutela. » Migliore, quindi, è a dirsi il sistema della procedura italiana in vigore, la quale, mentre stabilisce che l' interrogatorio deve verificarsi fra le 24 ore, non vuole ciò a pena di nullitá. Ed inoltre non sanziona la scarcerazione immediata dell' incolpato, una vera mostruositá giuridica, se l' interrogatorio non avviene nel termine stabilito.

Certo, non si può essere fautori del carcere preventivo, pensando alla cosa astrattamente e non in via concreta; ma quando è necessario pel buono andamento di un' istruttoria, non vi può essere magistrato di senno, che non voglia ordinarlo. Anche a sembrare *codino* in materia di procedura, mi piace terminare questo capitolo col trascrivere una pagina del Garofalo, che ogni persona di buon senso deve applaudire ed accettare.

« Il prevenire la fuga del reo non è, come dicesi da alcuni, la sola cagione della carcerazione preventiva. Anche quando non vi sia pericolo di fuga, è mestieri, in molti casi, privare fin da principio il presunto reo della sua libertà, sia per impedirgli di fare scomparire le traccie materiali del reato e non permettergli di accordarsi co' suoi complici, ovvero con amici che confermino le circostanze da lui messe innanzi per negare o scusare la sua reità; sia per rendergli malagevole la subornazione e l' intimidazione de' testimoni avversi; sia per deciderlo a confessare la sua colpa; sia infine per difendere lui medesimo contro l' offeso, che voglia vendicarsi.

« Il propugnare l' abolizione della custodia dell' imputato, ed ove sia necessario, della più rigorosa segregazione, è cosa talmente puerile, che è da far le meraviglie come uomini di un certo ingegno abbiano potuto sostenere così fatta opinione.

« Se un male si è finora deplorato in Italia, non è già quello delle ingiuste carcerazioni, bensì quello che in molti delitti, specie contro le persone, nonostante l' arresto in flagranza, il magistrato, in forza delle leggi di procedura, abbia dovuto far luogo ad immediata scarcerazione.

« Cosicchè, mentre il ferito soffre nel suo letto, il delinquente ride e scherza ne' caffè o nelle bettole, vantasi coi suoi amici del colpo ben riuscito, ed istruisce testimoni che provino come egli sia stato gravemente provocato, ovvero non abbia avuto l' intenzione di fare il male che fece. Secondo le nostre idee, la carcerazione preventiva dovrebbe sempre ordinarsi per tutti i reati, contro i quali la legge minacci pene, a cui può presumersi che il reo voglia sottrarsi ad ogni costo con la fuga ed il volontario esilio, perchè esse rappresentano per lui un male maggiore di questi; inoltre, per tutte le offese alla persona *fino a che duri la malattia*; — per tutte le offese di qualsiasi genere, di cui si può prevedere che si voglia fare sanguinosa vendetta; — per tutti i casi di recidiva nella stessa specialità criminosa, e, in generale, per tutti quelli di delitto abituale; — infine, per tutti i casi in cui, dalla natura del reato, dall' indole del reo e dalle condizioni di ambiente, si può presumere, che egli possa minacciare, intimidire, o subornare testimoni,

fare scomparire le traccie del reato, o deviare in qualsiasi modo l' opera del magistrato (1). »

VI.

PUBBLICITÀ DELL' ISTRUTTORIA. — INCONVENIENTI E PERICOLI. — PRESENZA DEL DIFENSORE NEGLI ATTI DEL PROCESSO. — MISSIONE DELL'AVVOCATO.

« L' importanza della riforma (istruzione non più segreta) — osserva l' on. Barzilai in un suo scritto — appare per sè stessa evidente. L' arbitrio dell' inquirente circa il modo, il tempo, la forma della istruzione è affatto eliminato. La cooperazione — del tutto suppletiva — del pubblico ministero è nettamente definita e gli sono comminate pene pel caso di omissione, di negligenza e di ritardo, nell' adoperarsi al fine che la legge sia eseguita. È, finalmente, un concetto nuovo ed esatto che penetra lo spirito della legge ed informa le istruttorie: il concetto che la libertà individuale nei cittadini, il compito di far giustizia nello stato, sono due diritti del pari alti e sacri, ai quali nessuno può opporre ostacoli, e che debbono conciliarsi fra loro nell' intento unico del rispetto della legge sovrana.

« Di fronte a tanta serenità legislativa, che nulla toglie alla severità della giustizia, come appare anormale e lontana la procedura dei vecchi tempi: la procedura nostra fondata sul principio dell' unica ed assorbente autorità del giudice, e sul preconcetto della necessità del segreto per la buona riuscita delle investigazioni! Come appaiono vane e lontane le impaurite fantasie, sbizzarritesi in una serie di precauzioni, riuscite più ostili alla libertà che favorevoli alla giustizia.

« L' interrogatorio fatto ventiquattr' ore dopo l' arresto o dopo il mandato di comparizione al più tardi, la liberazione del detenuto se dopo spirato questo termine non sia stato interrogato, la sua facoltà, spiegatagli dal giudice, di non rispondere se prima non abbia conferito coll'avvocato eletto, tutte queste guarentigie date al reo, sotto pena di nullità

(1) Garofalo. — Criminologia pag. 397.

del procedimento e di sanzioni penali per i trasgressori, non sono un fascio di luce nuova nelle leggi punitive ed una irruzione di civili libertà in un mondo restio ad accettarle?

« E non sono tutte. L'avvocato del presunto reo deve essere preavvisato dell'interrogatorio; quindi non più sorprese sull'animo dell'interrogato. Deve essere messo a parte dei documenti acquisiti al processo, quindi non più scoppio improvviso di ben preparate macchinazioni, ed infinita economia di discussioni al pubblico dibattimento.

« Ha diritto a liberi colloqui col cliente detenuto; quindi, un unico, parallelo, contemporaneo processo per l'accusa e per la difesa, dianzi costretta ad aspettare che il giudice avesse finito l'istruttoria per cominciare a provvedere le sue prove ed a confutare l'imputazione.

« Ha facoltà di parlare, durante l'interrogatorio, cui assiste; può il giudice — è vero — contendergliela per ragioni di opportunità, ma inserito l'incidente a verbale, l'avvocato può appellarsene come di denegata giustizia; quindi uniformità di trattamento per gli sforzi delle parti verso la verità. Quel sottinteso di diffidenza, contenuto nell'antico sistema verso la difesa, scomparso, vien proclamata la necessità della eguaglianza di diritto nell'accusato e nella società che lo perseguita.

« Non più innocenti trattenuti in carcere nell'attesa che il giudice possa interrogarli quando ne abbia la voglia ed il tempo; non più la possibilità di tragiche intimidazioni da parte degli agenti, durante le lunghe prigionie; non più imputati *suicidati*, non più carcerazioni prolungate per anni a cagione di rinvii dinanzi a nuove sessioni d'Assise.

« In luogo di tutto ciò, la proclamazione alta de' diritti dell'uomo alla libertà, quando il magistrato non possa o non voglia compiere il dover suo; la proclamazione di garanzie solenni per le quali l'accusato non è deferito dinanzi al giudice come un *agnello nel cospetto del lupo,* ma coi mezzi concessigli, con l'incoraggiamento fornitogli dalla società, che lo avverte, prima di gravare su di lui, del suo ampio diritto di discolparsi.

« E scompaiano del pari le immunità nelle quali — pel silenzio e l'ignoto del segreto — passavano inosservate ta-

lora le violazioni della procedura da parte dell' inquirente e della polizia giudiziaria a danno dell' accusato, che ignaro delle leggi, non poteva sorprenderle, avvisarle e protestare.

« La legge, insomma, mette sin dal principio DOVEROSAMENTE, prima di colpirlo, l' imputato che può difendersi all' altezza della società che deve punirlo, e si inspira non agli interessi dell' accusa. ma a quelli dell' equità (1). »

È questo un inno addirittura alla legge francese!... Però, giudice istruttore e pubblico ministero sono messi in sinistra luce, come se le loro funzioni non fossero eminentemente sociali, e come se i loro sforzi, come ho già notato, non fossero diretti al trionfo e alla restaurazione del diritto violato! Ma perchè, poi, essi dovrebbero alterare dolosamente le carte processuali, ammesso pure che lo potessero fare impunemente, in danno di un imputato qualsiasi? Se vi è un magistrato di tali sentimenti, si punisca e si scacci dal tempio di Temi; ma non per questo si deve lanciare il sospetto su tutta una classe; nè per questo si debbono manomettere i sacri diritti della società! Ma ciò è sempre l' eccezione: la regola è che pel magistrato inquirente vale tanto assodare la colpabilità di un individuo che la innocenza. Anzi, in questo caso, la soddisfazione, per un cuore ben fatto, è maggiore; e la società ne deve essere più contenta, non vedendo il traviamento di un suo figliuolo.

Potrà avvenire, io non ne disconvengo, che taluni magistrati esagerino i loro doveri o li comprendano male, abusando de' poteri, di cui la legge li investe per la constatazione de' reati. Ma ciò costituisce l' eccezione (2). Non è lecito paragonare il colpevole che sta dinanzi al giudice, come l' *agnello al cospetto del lupo*! Un omicida qualsiasi *agnello*, ed il giudice che compie la missione d' interrogarlo deve essere il *lupo*! E quasi gli deve chiedere scusa di averlo fatto venire alla sua presenza, obbligandolo, su per giù, la

(1) Rivista politica e letteraria, loc. cit.

(2) È una vera esagerazione — diceva il Senatore Trarieux, durante la discussione della legge — accettare con una premura così credula tutte le nuove alla mano, tutte le narrazioni riportate da' giornali, che tenderebbero a farci credere che i gabinetti d' istruzione siano diventati delle vere *camere inquisitoriali*; e se si dovesse credere a quello che si dice, diverrebbe necessaria tutta la riforma del personale giudiziario.

legge a dirgli: *scusate se vi ho incomodato a venire fin qua, voi potrete ben non rispondere alle mie interrogazioni: risponderete, invece, a miglior tempo, guando potrete essere confortato e diretto dalla parola di un difensore!* O mi inganno, o questo è un'incoraggiare addirittura il delitto; ed abbassare in modo enorme il ministero del giudice di fronte ad un malfattore. Ben diceva il senatore Guyot che i colpevoli soli avranno interesse a trincerarsi nel silenzio: gli innocenti, al contrario, sono sempre intervenuti a parlare, ed a proclamare la verità.

In altri tempi, altro rispetto si aveva de' giudici e della legge. Socrate, benchè condannato ingiustamente, resiste all' offerta de' suoi discepoli, e non fugge dalla carcere, e si fa uccidere, *bevendo il calice avvelenato sicuramente e d' un fiato* (1). Egli, personificando le leggi stesse, che gli avevano data la vita, che lo avevano allevato ed ammaestrato, si fa da esse rinfacciare il pensiero della fuga con le parole: « O ti pare egli possibile che stia ritta una città e non si sottovolti, dove le sentenze de'giudici non han valore, e privati cittadini le fanno vane e calpestano?! (2) ».

Ma i Socrati moderni non la pensano così. Invece, vogliono che la legge, o il giudice che vale lo stesso, prima d' interrogare un colpevole, DOVEROSAMENTE gli debba chiedere se voglia rispondere, essendo in sua facoltà astenersene! E se non può essere interrogato ne' termini fissati, deve essere tosto messo in libertà, qualunque sia il reato di cui deve rispondere! Ed i veri colpevoli diventano, in questo caso, il pubblico ministero e il capo-guardiano, i quali, per soprassello, saranno condotti innanzi al tribunale, per rispondere di attentato alla libertà!

È inutile lusingarsi, come vorrebbe qualcuno, che la legge francese in questione ha elevato il prestigio della magistratura, per la ragione che non si potrà più accusarla di agire nell' ombra e nel segreto! Invece, essa ne esce menomata, poichè mettere a fianco del giudice istruttore il difensore, che deve assistere ad interrogatorii e confronti, che può prendere cognizione del processo, che ha diritto ad avere conoscenza legale di tutte le ordinanze dal giudice stesso

(1)-(2) Platone — Critone, dialogo.

emanate, significa non aver fiducia nell' opera di lui, significa metterlo alla mercè della volontà altrui. È inutile voler sostenere il contrario: la presenza dell' avvocato è incompatibile con le necessità dell' istruzione: la sua missione, come affermava il Dupuy, è quella di *controllare* gli atti dell'istruzione e di *assicurare* con la sua presenza la *libertà* dell' incolpato, e d' *incoraggiarlo* a rispondere alle questioni che gli saranno poste. Ciò costituisce, senza dubbio, un' ingiuriosa diffidenza, non giustificata, contro la classe degl' istruttori, i quali non sono guidati, alla fin fine, che dal desiderio di ricercare la verità, nell' interesse pubblico. L'avvocato, invece, con incidenti, con proteste — notava il senatore Girard — volendo imporre la sua opinione nel gabinetto del giudice istruttore, non farà che rendere più difficile la condizione del prevenuto, prolungando la detenzione preventiva. Ed allora, come meglio dimostrerò in seguito, i processi saranno espletati con molto ritardo, e la pena non seguirà più, come è desiderabile, immediatamente al reato! A questo punto, giova ricordare che ho avuto l' onore di ricevere direttamente delle notizie dal consigliere di cassazione Falcimaigne e dall' ex guardasigilli Trarieux, che sono stati *magna pars* della legge Constans; ed entrambi mi hanno assicurato che, dopo andata in vigore tale legge, le processure subiscono necessariamente maggiori ritardi; ed è fortuna che moltissimi incolpati rinunzino, come ne hanno diritto, alla presenza dell' avvocato (1).

Che dire, poi, del fatto stabilito dall' art. 2 che i magistrati inquirenti corrono il rischio di comparire spesso innanzi al tribunale per attentato alla libertà, se l' interrogatorio degli arrestati non avverrà ne' termini fissati? Ciò varrà forse ad aumentare il loro prestigio?

Basta avere proposta la questione, perchè ne scaturisca chiara la risposta.

(1) Ecco una parte della lettera direttami dall' illustre Falcimaigne: « . . . so solamente che i magistrati e i membri del foro fanno pruove di eguale buona volontà, per appianare le difficoltà di una pratica nuova. *Le processure subiscono* NECESSARIAMENTE *maggiori ritardi;* ma bisogna dire che spesso, a Parigi, se non altro, gli incolpati *dichiarano* RINUNZIARE *alla presenza del loro avvocato.* »

Riporto più innanzi, in nota, parte della lettera inviatami dal Trarieux.

Non vorrei sembrare avversario sistematico delle riforme adottate dalla legge francese; anzi, stimo qualcosa di buono vi sia; ed è nell' interesse stesso della riforma, che io combatto il principio stabilito da essa, della presenza del difensore a *tutti* gli interrogatorii e confronti. L' art. 9 dispone, come sopra ho già rilevato, che l' incolpato detenuto o libero non possa essere interrogato o confrontato, a meno che non vi rinunzi, se non in presenza del suo avvocato. Su questo punto, ch' era il pensiero principale della proposta Constans, un vivo dibattito si ingaggiò nel Senato francese fra Guerin, Trarieux e Dauphin, i quali mostrarono tutti i pericoli della innovazione; ma i loro sforzi furono vani. Sicchè, il giudice istruttore non potrà contestare alcuna circostanza di fatto al colpevole, se il difensore non è presente. E se questi non è stato avvisato per lettera almeno 24 ore avanti, o se non la riceverà a tempo, o se non avrà potuto prendere cognizione delle carte processuali alla vigilia degli atti, a cui dovrà assistere (art. 9-10), come potrà regolarsi il giudice istruttore? Potrebbe forse trovare là per là un altro avvocato, ma questi, che dovrebbe essere nominato sempre da altri, non avrebbe poi cognizione del processo; ed ecco la necessità di differire l'interrogatorio od il confronto; ed ecco il povero istruttore, come ho già accennato, messo alla mercè d' un difensore, che diventa il vero arbitro della processura.

Ma altri pericoli maggiori vi saranno.

Innanzi tutto, da banda la rettorica, vi è un pericolo permanente per la buona amministrazione della giustizia, un pericolo per la società, come ho già detto. L'avvocato non bisogna supporlo migliore di quello che è. Vi si troveranno delle coscienze piene di rettitudine, che non abuseranno del diritto di consigliare il cliente alla vigilia dell' interrogatorio o confronto, e dopo aver presa cognizione del processo; ma vi saranno mille altri, che, tradendo ministero, coscienza e verità, indicheranno all' incolpato un sistema di difesa, che servirà unicamente ad avvantaggiare la sua posizione, ma che certo non servirà al fine sociale della repressione. Inoltre, la cognizione che ha del processo il difensore potrà essere disastrosa per la giustizia, qualora egli si metterà in comunicazione co' complici non arrestati. Costoro verranno a sapere tutte le circostanze e le fasi della istruzione, e quindi potranno preparare la loro

difesa nell' ombra, o anche difendersi per mezzo dell'avvocato dell' arrestato, purchè sia di coscienza elastica; e questi potrà servirsi di opportune domande, durante gl' interrogatorî o confronti, o presentare fogli di lume indicanti testimoni, che in apparenza sostengano le ragioni del suo raccomandato, ma in fondo i complici assenti e liberi!

E pure, per un avvocato, che ciò facesse, abusando del suo ufficio, la legge non ha presa alcuna precauzione, non ha minacciato alcuna pena, quantunque ne abbia trovato per il giudice istruttore, pel pubblico ministero, per i capo-guardiani, per i cancellieri, i quali, forse, per un caso di forza maggiore, non avranno potuto interrogare o fare interrogare, ne' termini stabiliti, *monsieur l' inculpé.*

Ed anche i terzi avranno a soffrire di questa situazione; perocchè non sarà nè opportuno, nè edificante vedere discusse su per i giornali le deposizioni di questo o quel testimone. E se attualmente vi è molta ritrosia a rendere testimonianza ne' processi penali, sia per paura, sia per evitare noie, questa ritrosia sarà a mille doppi aumentata, quando sorgerà il dubbio nelle persone che dovranno testimoniare che i loro detti potranno essere discussi dalla stampa o saputi immediatamente dagl' interessati. « So bene — diceva giustamente il cav. Capone — che l' insuccesso dell' azione penale da taluni si vuole attribuire a difetti della procedura o a poca diligenza di investigazione, ma invece io ne penso che devesi ascrivere ad una sola precipua cagione, cioè al deficiente concorso del popolo nel buon cammino della giustizia penale (1). »

Il giorno, in cui il processo potrà essere pubblico, non è più nel gabinetto del giudice istruttore che l' istruzione dovrà farsi, ma nelle strade e ne' ritrovi, con grande discapito di dignità e della sicurezza sociale!

Il metodo della pubblicità, se è pericoloso per la repressione sociale, è pericolosissimo anche per l' imputato. Il difensore di lui dovrebbe ben pensare alla così detta *atmosfera del processo,* che si crea o dalla stampa quotidiana, quando ha la possibilità di discutere i risultati di un processo in istruzione giorno per giorno, o da quella calca senza nome, che

(1) Discorso inaugurale per l' anno 1898 del cav. Gaspare Capone, procuratore del re nel tribunale di Frosinone.

quotidianamente frequenta le aule di giustizia, e che va dalla pietà più irriflessiva a' rigori meno misurati. L'opinione pubblica, che così si forma, ed è spesso fittizia, ha quasi sempre un ascendente fatale, ed agisce per suggestione diretta sui verdetti de' giurati; e l'ultimo processo contro Emilio Zola in Francia dà la riprova di quanto affermo (1).

E la discussione che potrà avvenire su per i giornali delle circostanze e delle varie fasi di un processo può impressionare anche l'istruttore, e metterlo su falsa strada; mentre dovrebbe stare in un ambiente calmo e sereno. Non dico che la giustizia dovrebbe amministrarsi in *pallone*, come, con frase enfatica, si espresse in un discorso un ex-guardasigilli; ma senza dubbio l'istruttore dovrebbe esser lasciato sempre calmo e sereno, potendosi involontariamente impressionare in un modo o nell'altro.

Un fatto tipico, a quest'uopo, avvenne in Francia. Il dottore Laporte si servì per un'operazione chirurgica d'istrumenti che non si trovavano elencati ne' libri di medicina. Subito la stampa dà il grido d'allarme, dicendo, che egli era un colpevole, e che bisognava imprigionarlo; e il giudice

(1) « In questo ambiente — dice Giovanni Saragat *nella Commedia della giustizia* —, agitato da simpatie e da antipatie, fra i zittii ed i mormorii, i fischi e gli applausi non sempre gratuiti, all'imputato od all'avvocato che giuoca su quelle passioni e le affronta e le carezza coll'arte della parola, il magistrato giudicante perde quella serenità che è indispensabile per pronunziare un retto giudizio. — Se poi il magistrato giudicante è il giurato, peggio ancora. Quel povero campagnolo, tolto per una quindicina di giorni alle cure dei bachi da seta e portato nell'assemblea cittadina di una corte d'assise a giudicare in qualche grande processo, fra quell'agitarsi di passioni e d'interessi, resterà come smarrito. — Non abituato a questi spettacoli, a queste lotte forensi, di difensori e di accusatori, a questi mormorî, a queste risate del pubblico (che finisce per credersi in teatro e si comporta come se avesse pagato il biglietto col diritto al fischio ed all'applauso), subirà l'influenza di questo pubblico e pronunzierà quei verdetti che sapete. Ed è recente il caso di una giuria che dopo aver condannato con verdetto contradditorio, invitata dal Presidente a ritirarsi per pronunziarsi di nuovo, sotto la minaccia della *claque* fischiante assolvette. — Se *la legge prescrive ai giurati* di pronunziare il loro verdetto, dopo aver interrogato *sè stessi nel silenzio e nel raccoglimento e di aver esaminato nella sincerità della loro coscienza*, l'impressione riportata *dalle prove contro l'imputato e dai mezzi della sua difesa*, perchè si vorrà poi far pesare sulla bilancia del loro giudizio la ripromessa degli applausi o la paura di una fischiatina alla lettura del verdetto? »

d' istruzione lo fa chiudere immediatamente in carcere. Ma ecco che l' opinione cambia: la stampa prende un' altra attitudine, e grida che il dott. Laporte è un innocente, e la sua detenzione è illegale; ed il giudice istruttore, due giorni dopo, lo mette in libertà (1).

Ora, se ciò è avvenuto quando il processo era segreto, che dovrà avvenire in seguito, da che vi è la pubblicità nell' istruzione?

Piacemi conchiudere col Garofalo che « solo per mezzo del più rigoroso segreto può essere garantita la sincerità dell' istruzione. Il mostrare all' imputato e al suo difensore quel tenue filo che guida nel laberinto di un processo giudiziario, vale la stessa cosa che lasciarlo spezzare. Ed anche ne' casi meno intricati non è senza pericolo il permettere che un imputato conosca fin da principio i nomi de' testimoni indicati dall' offeso. I parenti, gli amici del reo, e spesso, pur troppo, anche il suo difensore, arriverebbero alla casa di quei testimoni assai prima del magistrato. Le nostre leggi hanno saggiamente prescritto il segreto là dove esso è necessario. — Ogni solerzia ed energia del magistrato sarebbe paralizzata dalla pubblicità nel primo stadio delle indagini. Solo dopo che le prove sono state raccolte da un magistrato imparziale, si può senza imprudenza farne consapevole l' imputato ed il suo difensore (2). »

La presenza forzata del difensore per assistere l' incolpato nell' istruzione del processo, è poi una riforma non liberale. La disposizione avvantaggerà solo il ricco. È inutile lusingarsi che l' avvocato d' ufficio, che verrà nominato all' incolpato, possa assisterlo in tutti i confronti e in tutti gl' interrogatorii. Se ciò facesse dovrebbe abbandonare gli altri suoi affari, da cui ricava il sostentamento. È possibile pretendere questo? E, poi, senza pensare al fatto che può capitare all' imputato povero un avvocato di coscienza e d' ingegno, ma gli può anche essere affibbiato uno stupido e senza

(1) Giorgio Berry. — Discorso alla Camera francese.
(2) Garofalo. — Criminologia p. 396.

coscienza; ed allora deve egli far la prova dolorosa che se in teoria la legge è uguale per tutti, in pratica la cosa è ben diversa.

Il ricco invece si può pagare un avvocato ed anche, se vuole, un *principe del foro,* il quale, perchè ben pagato, assisterà con tutte le sue forze il cliente; e dati i nuovi mezzi di procedura, potrebbe riuscire a far le fiche alla giustizia. E quindi più platonica resterà la frase scritta nelle aule de' tribunali: « *la legge è uguale per tutti* ». Gli stessi imputati hanno ciò capito, in Francia, e rinunziano volentieri alla presenza del loro avvocato, affidandosi pienamente alla solerzia ed imparzialità del giudice istruttore. Ed è giusto conchiudere che verrà tempo in cui l' incolpato richiederá la presenza dell' avvocato solo quando ne ha stretto bisogno, per fare possibilmente sfumare o diminuire la propria responsabilità. E, in questo caso, già si presenta sospetta la figura dell' imputato all'occhio del magistrato giudicante.

La legge, poi, è illiberale ed ingiusta nello stesso tempo per un'altra potentissima ragione. È giusto tutelare la libertà de' cittadini, quando sono imputati di un reato, ma del pari giusta dovrebbe essere la tutela a favore della vittima del reato. Quindi, se il difensore dell'incolpato può liberamente prender cognizione delle carte processuali, può assistere a confronti ed interrogatorii, uguali diritti la legge doveva stabilire per il difensore della parte civile; e su ciò, invece, *nullum verbum.* I senatori Constans e Dupuy fecero notare al Senato francese che alla parte civile fu chiusa la porta del gabinetto del giudice istruttore, perchè gl' interessi di essa sono, in generale, meramente pecuniarii, meno importanti di quelli del prevenuto.

Senza atteggiarmi ad idealista, affermo, e credo affermare il vero, che il dolore di un padre, per dirne una, che si vede orbato del figlio ucciso, vale, per lo meno, quanto la libertà di un omicida. Sacro è il diritto di quel padre a vedere come si svolga il processo dell' uccisore di suo figlio, quanto sacro il diritto stabilito dalla legge francese nel difensore dell' imputato. Quindi, o uguaglianza fra tutte le parti del processo, o non vi è ragione per mettere da banda la parte civile. « Noi siamo stati unanimi — scriveva il Falcimaigne — a pensare che il sistema era inac-

cettabile, e che sarebbe, nell' applicazione, distruttore di ogni inchiesta giudiziaria utile. — Riposa essenzialmente sopra questa idea che, dal principio dell' informazione, la lotta si ingaggia fra l' accusa e la difesa. Questa concezione è assolutamente falsa; ma fosse essa esatta, il progetto meriterebbe ancora le più gravi critiche, perchè non assicura poi l'eguaglianza nelle condizioni di lotta che prevede: esso la rompe, al contrario, in favore della difesa e a detrimento dell' accusa. Mentre in effetti che la presenza dell' avvocato sarebbe obbligatoria, quella del pubblico ministero o della parte civile e del suo consigliere sarebbe solamente facoltativa. Se si vuole stabilire, dall' origine della istruzione, una contraddizione legale bisogna assicurare, nelle condizioni identiche, l' assistenza simultanea della parte che accusa e di quella che si difende (1). »

E si badi ad un altro pericolo. Fra difensore e giudice istruttore si deve impegnare una lotta terribile, specie se il primo è in mala fede. Ora, nell' interesse della giustizia, sarebbe bene che quella lotta si svolgesse fra imputato e parte civile, restando al giudice facoltà piena di direzione ; e tale lotta sarebbe sempre più proficua ingaggiata in questo modo, perchè la parte civile può sorvegliare e sapere, meglio del giudice, quali siano le arti e le vie subdole che un imputato sappia trovare, per sottrarsi alla punitiva giustizia.

Infine, la natura stessa dell' interrogatorio, parte sostanziale della processura, se non se ne vuole la nullità, consiglia che sia spontaneo e sincero più che può essere per avere il suo valore, e piena utilità giuridica nell' interesse stesso del colpevole, essendo più un mezzo potente di difesa, come ho già osservato, che di accusa. — Bisogna, perciò, che si svolga in talune condizioni per non dubitare *a priori* delle sue qualità essenziali, che, come ho accennato, dovrebbero essere la spontaneità e la sincerità. È molto me-

(1) Osservazioni presentate dalla corte di cassazione francese sul progetto di legge tendente a riformare il codice di istruzione criminale. — Relatore il consigliere Falcimaigne.

glio fare a meno dell' interrogatorio, qualora si vogliano in esso introdurre elementi di calcolo, di soperchieria e di menzogna. L' avvocato Trarieux diceva a questo proposito autorevolmente, a' suoi colleghi del Senato francese : « Ebbene, io domando, che cosa potrebbero pensare gli spiriti meno prevenuti, i meno scettici, lo stesso onorevole sig. Constans, di un interrogatorio che fosse stato preceduto, come la Commissione vuole, di tutti i suoi prolegomeni sospetti, ne' quali una parte equivoca sarà riservata all' avvocato ?

« E come! Bisognerebbe che alla vigilia del giorno dell' interrogatorio, l' avvocato avesse conoscenza di tutte le parti del processo, che egli entrasse in conferenza col suo cliente; che lo avvertisse e lo mettesse al corrente delle accuse che potrebbero pesare su lui, e che lo illuminasse sul forte o sul debole di tutto quello che potrebbe avere di meglio a dire per sottrarvisi.

« Ma, signori, che sarà questo interrogatorio, e quale confidenza potrebbe esso ispirare al giudice chiamato a raccoglierne le dichiarazioni ?

« Uno de' partigiani della misura di cui si parla diceva — ed io cito qui letteralmente le sue parole — nelle discussioni nelle quali questa questione dava luogo davanti al Senato, nell' 82 : *È necessario, perchè l' avvocato possa compiere nella pienezza del suo diritto la sua missione di consigliere, che egli possa col suo cliente* PREVEDERE *tutte le questioni che gli saranno poste dal giudice, e preparare le risposte a tali questioni.*

« Ma non sentono che la ragione stessa, che è data della misura che si chiede, è precisamente quella che la deve far rigettare ?

Come? preparare delle risposte a delle questioni che si dovranno prevedere! Ma in verità non vi pare, come diceva un avvocato generale, in un discorso di riapertura alla corte di appello di Parigi, l' alterazione e la sofisticazione dell' interrogatorio? Non vedete voi che il giorno in cui l' avvocato potesse avvertire il suo cliente che quella spiegazione non sarebbe plausibile, che quella dichiarazione trova il suo rifiuto nelle parti del processo, che quel sistema di difesa sarà inammessibile e che converrà cercarne un altro, non vedete voi, dico io, che sarebbe veramente preferibile di-

rinunziare ad interrogare l'incolpato che di lasciargli così l'agio di addestrarsi alle finzioni abili, alle reticenze calcolate, alle audaci menzogne le più capaci di mettere in rotta le ricerche della giustizia?

Ma se la disposizione, che rende pubblico il processo alla vigilia solamente di ciascuno interrogatorio o confronto, è nociva alla ricerca della verità, rende d'altra parte assai difficile la missione dell'avvocato onesto. Il difensore — diceva il Falcimaigne nel suo rapporto — nella lotta pubblica dell'udienza, mette al servigio dell'imputato che assiste tutte le risorse della sua dialettica e del suo ingegno: è ben questa la sua missione. Ma che egli si chiuda nel silenzio di una prigione per cercare col suo cliente di schivare le domande imbarazzanti del giudice istruttore, è un ufficio che nessun avvocato, tenero dell'onore professionale, consentirebbe a compiere. « Un interrogatorio concertato — conchiudeva felicemente — non è più un interrogatorio: spesso non sarà che un *complotto.* »

Il Trarieux, a questo proposito, soggiungeva:

« E, poi, permettetemi di richiamare la vostra attenzione su di un altro punto di vista, che ha anche, per me, la sua grande importanza.

« Quale ufficio — vi si è ben pensato? — si vorrebbe dunque fare rappresentare nella procedura criminale all'avvocato?

« Vi è là il soggetto di una grave inquietudine, al quale non può sfuggire alcuno di quelli che, come me, hanno avuto l'onore di consacrare una parte della loro esistenza nell'esercizio di questa grande professione.

« Quale è stata, fino a questo giorno, la funzione dell'avvocato? — L'avvocato non è stato finora che il *porta-parola*, indipendente e libero, del suo cliente. Egli gli deve tutta la sua buona volontà, ogni sacrifizio; ma non deve a lui nulla della sua lealtà, nè del suo onore. L'avvocato può adempiere la sua parte, se egli vi si limita, senza essere esposto ad alcuno scrupolo di coscienza.

« Ha egli la certezza di combattere una prevenzione erronea, egli vi deve mettere tutte le risorse del suo talento, tutto il suo ardore, tutto il suo cuore. Crede che i carichi dell'accusa bilancino i mezzi della difesa, e lo stato del suo

spirito sarà il dubbio? Piatirà ancora la dichiarazione d' innocenza con la medesima convinzione, perchè l' assenza di prove contro l' accusato equivale alla pruova stessa dell' innocenza. La procedura giudiziale non può riuscire, se essa non è accompagnata da piena luce capace di portare la convinzione nello spirito de' giudici.

« L' avvocato riconoscerà, al contrario, che la colpabilità è manifesta? Allora, è libero nella scelta de' suoi mezzi, ma il campo del suo dovere può essere ancora vasto. È alle considerazioni di pietà, di umanità ch' egli si indirizzerà. E la giovinezza dell' accusato che reclama l' indulgenza; questi sono i suoi vizi ereditari, il centro nel quale egli ha vissuto, il pentimento che egli mostra, le confessioni che egli avrà fatte, che chiamano sopra di lui la commiserazione; queste sono, infine, tutte le cause diverse d' irresponsabilità relativa che possono essere invocate e che vanno dalle attenuanti fino alla scusa completa.

« Ecco bene l' ufficio dell'avvocato, signori, quel che fa la sua grandezza, quel che fa la sua nobiltà; è ben così che l' hanno compreso in tutti i tempi e che non cessano d' intenderlo tutti i maestri del foro; è così che i doveri ne sono insegnati a' nostri patrocinanti.

« Non sentono, non veggono essi poi lo scoglio che si drizzerà per queste virtù professionali, il giorno in cui facendo uscire l' avvocato dalla sua missione essenziale e primordiale, che è l' assistenza nel consiglio e la difesa alla sbarra, si vorrebbe associarlo, dal principio del processo, a queste preparazioni ambigue e inquetanti di risposte calcolate, a questioni che si sarebbe saputo abilmente prevedere?

« A quali pericoli non si esporrebbero poi?

« Senza dubbio, io lo so, molti avvocati sperimentati e sicuri d' essi stessi non mancherebbero poi d' apportare in questa nuova parte del loro compito della prudenza e del tatto. Ma quanti al contrario potranno credersi invitati dalla legge stessa a usare di tutti i mezzi che saranno messi a loro disposizione per sfuggire all' azione del giudice, per strappare alla prigione il criminale ch' essi avranno a guidare ne' circuiti di una procedura, ove essi diventeranno gli avversarii diretti dell' istruzione?

« Oh, io non parlerò, poi, delle compiacenze volontarie e

calcolate, di atti di complicità morale che io non saprei prevedere! Ma io mi preoccupo di queste attrattive di benevolenza banale, alle quali sopratutto i giovani avvocati possono essere esposti al principio della loro carriera. Io mi inqueto di questo sentimento di pietà irresistibile che li spingerà spesso a dimenticare il limite del loro dovere; io intravedo con terrore le tentazioni alle quali essi potrebbero cedere, per un consiglio imprudente, per un avviso sorpassante la misura, di avvertire l'accusato del pericolo ch' esso potrebbe correre, s' egli si *azzardasse* temerariamente nella via di spiegazioni troppo sincere. »

Sono qneste parole di un' eloquenza e veridicità speciali, e non hanno bisogno di commenti. L' ufficio del difensore sarà di molto abbassato; e i veri colpevoli sceglieranno i meno scrupolosi, da' quali solo possono sperar molto. Gli innocenti e gli altri, a cui preme espletare presto il processo, rinunziano alla presenza del loro avvocato, come appunto avviene ora in Francia in massima parte. In ogni modo — scriveva il Falcimaigne — si vedrà sorgere una nuova categoria di difensori, che restringeranno la loro ambizione a questo ufficio facile, e che, per far meglio apprezzare da' loro clienti l' utilità del loro concorso, si studieranno intralciare il cammino dell' istruttoria con manovre ostruttive.

L'avvocheria ha tradizioni splendide anche in Italia, ed ha avuto grande importanza sociale e politica, specie in tempi in cui la tirannide regnava sovrana; ed ora la si vorrebbe abbassare al punto, da renderla l' avversaria e non l' ausiliatrice dell' amministrazione della giustizia! Ombre di Papiniano e di M. Pagano, martiri entrambi delle idee vostre, e che suggellaste col vostro sangue i principii propugnati, come dovete fremere di santo sdegno!

VII.

Riforme possibili d' adottarsi in Italia.

Riforme simili a quelle stabilite dalla legge francese e sopra accennate, si vorrebbe venissero applicate anche in Italia.

L' ha detto l' on. Barzilai nello studio su riferito, l' unico, per quanto mi sappia, che si è occupato, finora, del progetto Constans, ora divenuto la legge dell'8 decembre 1897.

Questa legge ha gravissimi difetti, e sono stati da me rilevati nella critica delle varie disposizioni; ed ha un difetto d'origine, perchè è stata discussa e votata dalle Camere francesi, alla vigilia delle elezioni generali, quando ciascun deputato aveva in animo di mostrare a' suoi elettori di aver fatto qualcosa; e quindi risente della fretta in cui è stata discussa. Basti ricordare che il progetto Costans fu votato alla Camera, di urgenza, in una sola seduta, nel 12 novembre 1897, su rapporto favorevole del deputato Bovier-Lapierre! Si è stati, quindi, solleciti a votare la legge; ma non si è pensato punto agl' inconvenienti che si sarebbero incontrati nell'esecuzione pratica.

Pur di fare *una breccia,* pur di dare il *colpo di ariete* nella fortezza dell' istruzione segreta, pur di abolire quei *solo a solo* rovinosi fra imputato e istruttore, pur di non sembrare meno liberali del Senato, fu detto in quelle Assemblee, ogni mezzo è sembrato buono, e poco si è pensato alle disposizioni della legge, alla loro pratica attuazione; tanto che forse neanche sono stati colmati i vuoti con la circolare del guardasigilli Milliard del 10 dicembre 1897, che ne forma, direi, il regolamento. Quindi, prematura sarebbe ogni novità fra noi, essendo prudente aspettare quello che avverrà in Francia (1).

È stato facile con racconti *a sensazione* agitare ed intenerire la moltitudine, che ha troppe teste per avere un pensiero (2), e formare l' ambiente, come suol dirsi. Ma con i fatti isolati, che tutti deplorano, e spesso sono ingrossati, non si può condannare tutta un' istituzione: la conseguenza sarebbe molto più larga delle premesse. Se si pensasse al lavoro immane che, tanto in Italia che in Francia, deve disbrigare ciascun giudice d' istruzione, a loro beneficio si troverebbero parecchie scusanti; e così solo si spiegano i

(1) Nel 7 luglio ultimo, l' ex guardasigilli L. Trarieux così mi scriveva: « Questa legge, che io ho combattuto su certi punti, e fatta correggere su alcuni altri, è stata generalmente considerata come un progresso de' nostri costumi giudiziarii. — Entrata nella pratica, essa non pare fino ad oggi incontrare gravi difficoltà materiali, *grazie alla disposizione che permette agli accusati di non esigere sempre la presenza del loro difensore.* »

(2) Hugo. *L' Uomo che ride.*

processi, qualche volta, istruiti a rilento, e la carcere preventiva troppo prolungata.

Ma, in Italia, realmente vi è bisogno urgente di modificare la procedura sulla falsariga della legge francese?

Innanzi tutto, non è vero che le istruzioni vanno male; e ciò si può ricavare dal numero degli imputati rinviati a giudizio dagli uffici d'istruzione, in rapporto al numero degli imputati o accusati prosciolti ne' dibattimenti de' tribunali penali e delle corti di assisie.

I seguenti prospetti statistici danno ragione a quanto affermo.

I.°

ANNI	Imputati giudicati da' tribunali					
	Totale	Dimessi con dichiarazione di incompetenza.	Prosciolti		Condannati	
			Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
	1	2	3	4	5	6
1880-1884	79505	541	18630	23.43	60334	75.89
1885-1889	69292	394	16570	23.91	52328	74.06
1890-1892	93141	383	26701	28.67	66057	70.92
1893	107941	261	35827	33.19	71853	66 57
1894	109792	267	33413	30.60	76112	69 32
1895	113505	277	35201	31.02	78027	68.74

II.°

ANNI	Accusati giudicati dalle corti di assisie				
	In Totale	Prosciolti		Condannati	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
	1	2	3	4	5
1880-1884	8903	2439	27.62	6464	72.38
1885-1889	7063	2111	29.89	4952	70.11
1890-1892	4693	1513	32.24	3180	67.76
1893	5492	1844	33.58	3648	66.42
1894	5292	1775	33.55	3517	66.45
1895	5358	1754	32.74	3604	67.26

III.°

ANNI	Imputati rinviati dagli uffici d'istruzione al giudizio dei tribunale penale	
	Cifre effettive 1	Ogni 100 imputati 2
1880-1884	17150	7.61
1885-1889	16379	6.84
1890-1892	49638	17.46
1893	53917	16.96
1894	53815	17.63
1895	52907	16.94

Adunque, in tribunale, negli anni 1880-1895, le assoluzioni variano da un minimo di 23. 43 ad un massimo di 33. 19, per ogni 100 imputati giudicati. Si badi che negli ultimi anni, sessennio 1890-95, è notevolmente cresciuto il numero de' prosciolti per estinzione dell'azione penale, perchè, nel nuovo codice, andato in vigore il 1° gennaio 1890, il numero de' reati per i quali non si può procedere che a querela di parte, è anche notevolmente cresciuto. — Ora, se si pensi che nelle cifre degli imputati prosciolti debbono andar compresi quelli per estinzione dell'azione penale (prescrizione, desistenza, amnistia, morte e via); se si pensi altresì che il dibattimento orale, specie per le nuove prove portate in giudizio dalle parti, non corrisponde che raramente al processo scritto, il numero delle assoluzioni non è punto allarmante (1). Difatti, nel periodo del giudizio, il maggior numero di proscioglimenti (39 su 100) avvenne per recesso della querela. Di 26 imputati su 100 non risultò provata la reità, e per 17 fu escluso che il fatto sussistesse o costituisse reato. E, all'uopo, vi è un' altra notevole considerazione. Le cifre degli imputati prosciolti non riguardano i soli rinviati a giudizio dagli istruttori, ma anche quelli tradotti per citazione diretta o direttissima in cui nulla ha che vederci il giudice istruttore. Nel 1895, per parlare di un solo anno, i

(1) Nel 1895 su 35201 imputati prosciolti ben 6253 lo furono per estinzione dell' azione penale; e, nel 1893, i prosciolti, per la stessa ragione, salirono a 10998.

giudizii esauriti da' tribunali in primo grado furono 70779; e di questi ben 37262 (52, 65 su 100) per citazione diretta e 5340 per citazione direttissima, dietro istanza del pubblico ministero La colonna 1 del prospetto I.⁰ in verità, rappresenta tutti gli imputati rinviati a giudizio per ordinanza dello istruttore e per citazione diretta e direttissima; e in questi due ultimi casi le assoluzioni sono più frequenti, perchè ordinariamente la difesa degli imputati si sviluppa tutta in udienza. Quindi, confrontando la colonna 1 del prospetto III.⁰ con la colonna 1 del prospetto I.⁰ appare chiaro che il numero degli imputati inviati a giudizio dagli uffici d'istruzione, è inferiore alla metà del numero complessivo degli imputati giudicati da' tribunali.

Neanche le assoluzioni avvenute nelle corti di assisie, che variano da un minimo di 27, 63 a un massimo di 33, 58 per ogni 100 accusati giudicati, come dalla colonna 3 del prospetto II.⁰ deve impensierire. Anche qui valgono in parte le considerazioni sopra esposte per i giudizii celebrati dai tribunali. E, poi, i giurati, ordinariamente, giudicando più col buon senso che con lo stretto diritto, assolvono più facilmente de' magistrati togati.

Su tale argomento, nello scritto già citato, l'on. Barzilai diceva: « Non meno gravi sono le cifre che rivelano come male imbastite arrivino spesso le istruttorie al giudizio. E sono quelle che dicono in quanti casi il giurato o il giudice togato assolvano coloro che l' istruttore, sia pure col conforto del voto di una Camera di Consiglio, che il più spesso deve rimettersi al suo rapporto, ha designato per la condanna. Le assoluzioni in giudizio nel 1895 rappresentano quasi la metà dei rinvii; vi furono infatti 791150 denuncie, cioè 255,91 per diecimila abitanti; di queste denuncie 624182 (201,91 per diecimila abitanti), furono seguite da giudizio. I prosciolti in giudizio furono 263893, val quanto dire che di 100 imputati rinviati a giudizio con ordinanza del giudice solo 57,72 furono condannati ! !. »

Però, nella cifra complessiva di 263893, vi sono i prosciolti provenienti da' giudizii pretoriali, che, nel 1885, ammontarono a ben 227661. E in tali assoluzioni poco o nulla hanno che vederci i giudicati d' istruzione, perchè relativamente pochi sono i processi rinviati a giudizio, con ordinan-

za dell' istruttore, secondo la disposizione contenuta nell'art. 252 proc. penale. Gli altri processi sono portati in udienza da' pretori, direttamente, senza previa istruzione. A ciò si aggiunga che altre cause di proscioglimento vi sono, da me sopra riferite; ed esse non possono farsi risalire al giudice istruttore. — Se a tutto questo avesse pensato l'egregio uomo, son certo che non avrebbe scritte quelle gravi parole.

Ciò premesso, se si volesse guardare a qualche caso isolato, a qualche processura andata a male, alla detenzione preventiva, troppo prolungata in qualche processo, come si è fatto in Francia, oh allora forse sembrerebbe necessario render pubblica parte o tutta l'istruttoria, una volta che da ciò si crede che vengano i mali lamentati. Ma, se si badi, questi casi isolati, anche quelli ricordati in Francia dagli oratori alle Camere, e già accennati, non dipendono dal segreto, in cui si svolse il processo scritto; ma dagli uomini che dirigevano quelle istruzioni. E allora? Si modifichino, si mutino, si scelgano uomini capaci e retti, ma non si dica che le leggi di rito penale non rispondano più alla civiltà attuale. È verissimo il vecchio principio, già da me ricordato, che con leggi anche cattive, de' giudici ottimi possono giudicare bene, mentre con leggi ottime de' giudici cattivi giudicando male.

Non è esatto il ritenere, come si afferma da qualcuno, che il codice di procedura penale italiano abbia organizzato la difesa dell' imputato a partire dalla chiusura dell' istruzione, cioè dopo il rinvio a giudizio. Non è neanche esatto che il giudice istruttore ha de' diritti e poteri illimitati, specie sottratto, com'è, ad ogni controllo; perchè egli è sotto la sorveglianza diretta del presidente del Collegio, del procuratore del re e del procuratore generale.

Non basta. L' imputato — dispone l' art. 210 proc. penale — potrà nominare un difensore che lo rappresenti e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria. Ecco già organizzata la difesa dell'imputato fin dall' inizio del processo, in cui vi è un detenuto.

Da noi, per una pratica lodevole invalsa, non si chiude procedimento senza sentire l' imputato con mandato di comparizione (e quando ciò non si può, lo si sente per semplici chiarimenti); e questo evita che cittadini possano avere, nel

periodo istruttorio, un non luogo per insufficienza di indizii, quando possono provare la loro innocenza (1).

Inoltre, anche ne' delitti gravi, l'avvocato, in generale, può comunicare col proprio cliente, dopo l'interrogatorio; ed il giudice istruttore esamina i testi, che gli sono indicati, sia dall'imputato che dall'avvocato di lui. Egli può fare opposizione alla sezione d'accusa avverso l'ordinanza della camera di consiglio, che dichiara legittimo il suo arresto. Che più? L'imputato, pur essendo vietato il contraddittorio, può presentare in camera di consiglio, memorie difensive (art. 201 proc. pen.); ed essa può ordinare il compimento dell'istruzione, e la rinnovazione degli atti nulli (art. 248). E poi, giunti in sezione d'accusa, il processo sta a disposizione del difensore, che ne può prendere cognizione, e presentare altre memorie nell'interesse del cliente. E si badi che il processo, in questo punto, non è finito, potendo la sezione d'accusa ordinare altra istruzione. Infine, gli accusati rinviati all'assisie, pria del dibattimento, debbono essere interrogati dal Presidente, il quale può procedere ad altri atti d'istruzione, per completare l'istruzione, e ciò d'ufficio o sulla istanza delle parti (art. 464). Dunque, anche allo stato attuale, la nostra procedura ammette la difesa, fin dall'inizio del processo; e non è vero, quindi, che il giudice istruttore debba agire nel mistero e nell'ombra, stante che la difesa dell'imputato è sufficientemente organizzata anche nel periodo istruttorio.

Ciò posto, è acconcio ricordare le parole del Garofalo, il quale crede che il sistema della pubblicità sarebbe un'inutile complicazione; perocchè il giudice istruttore non ha la missione di accusare, nè quella di difendere, e la sua impar-

(1) Il Procuratore Generale, comm. Forni, nel suo discorso inaugurale del 1898, rilevava che, nel distretto della corte di appello di Roma, 1423 imputati furono prosciolti, durante l'anno 1897, per insufficienza d'indizii, per ordinanza del giudice istruttore o della camera di consiglio. Questa cifra elevata impensierì l'illustre uomo; e perchè tali assoluzioni avvenissero solo quando necessità l'esigesse, per evitare anche che macchie oltraggiose passassero al casellario giudiziale, richiamò l'attenzione dei procuratori del re, con apposita circolare, ordinando di sentire sempre l'imputato prima di chiudere una processura.

zialità supplisce alla contradizione delle parti, con grande economia di tempo e di lavoro (1).

Un codice di procedura penale, fra noi, si va elaborando; e già una Commissione, nominata dal Ministro Gianturco, e composta di valorosi giuristi (2), ne va compilando un progetto. Il lavoro è arduo, perchè molte questioni gravissime dovranno risolversi, come l'organizzazione della polizia giudiziaria, per raggiungere con sicurezza e sollecitamente il colpevole, l'abolizione o meno dell' appello e del giurato e via. È, in tale occasione, che deve porsi la questione, se è necessario sanzionare una parziale pubblicità nel periodo istruttivo; perchè, finora, si è creduto sempre il segreto nell' istruzione contribuire assai all'accertamento della verità.

Senza trapiantare le disposizioni della legge francese, bisogna introdurre quelle novità, a questo riguardo, che non urtino con le nostre tradizioni giuridiche, e siano in armonia con le nostre libertà, e con l' educazione del popolo. Vorrà il popolo dire *sempre*, *a qualunque costo*, la verità? Ci è da dubitarne assai, se si vuole tenere presente la vita reale, e non quella ideale.

All' uopo, è bene tener conto dell'avviso formulato dalla corte di cassazione francese, dietro richiesta del guardasigilli del tempo, Darlan. Dopo un' ampia discussione avvenuta in assemblea generale, quel supremo Consesso sottoponeva al ministro richiedente un rapporto, dovuto alla penna per davvero sapiente del consigliere FALCIMAIGNE.

La corte suprema, nelle sue conclusioni, respingeva, come assolutamente incompatibile con le necessità della istruzione giudiziaria, la presenza dell' avvocato a tutti gli atti della procedura, giusta la proposta del Governo nel 1879 e votata dalla Camera nel 1884. Rigettava pure, e per lo stesso motivo, l' obbligo di comunicare il processo alla vigilia di ciascun interrogatorio, votato dal Senato nel 1882. Infine, stimava non potersi ammettere la presenza del difensore

(1) Garofalo — Criminologia, p. 395.
(2) Noto fra questi Tofano, Mortara, Masucci, ecc.

agl' interrogatorii, proposta dall' ultima Commissione del Senato.

D' altra parte, la corte di cassazione si mostrò propensa « a dare all' idea del progresso le larghe soddisfazioni, alle quali può legittimamente aspirare. » E dichiarò che doveva accordarsi all' incolpato la facoltà di non rispondere nella sua prima comparizione innanzi al giudice; l' assistenza di un difensore fin dal principio dell' istruzione, e i mezzi di comunicare liberamente con lui, salvo il caso di interdizione. — La facoltà per il difensore di prendere conoscenza del processo, durante l' istruzione, e di potersi gravare innanzi alla camera di consiglio, in caso di rifiuto del giudice di istruzione. — La comunicazione obbligatoria del processo prima dell' interrogatorio definitivo. — Il diritto di domandare il compimento degli atti utili alla difesa, e il ricorso innanzi la camera di consiglio contro le ordinanze del giudice istruttore; il diritto di assistere alle constatazioni ed alle perquisizioni; il controllo delle perizie, ed infine il dibattimento orale davanti la camera di accusa.

Queste, in succinto, le proposte della corte di cassazione francese, la quale, però, si dichiarava avversaria della presenza dell' avvocato nel gabinetto del giudice istruttore, come della pubblicità del processo. Di esse, due sono accettabili, secondo me, in Italia, perchè le altre innovazioni mi trovo di averle combattute più innanzi.

La prima riguarda l'assistenza del difensore in tutti quegli atti, che si espleteranno nel processo, ma che non potranno rinnovarsi in dibattimento, come perizie, visite di località, perquisizioni, e, in generale, tutti gli atti generici, come si chiamano nella pratica. « Con ciò anche un fomite di doglianze sarà tolto, e potrà meglio penetrare la luce del vero lì dove le oscurità spesso si addensano. Un atto generico incompiuto o mal fatto sta in mezzo all' armonia del processo, come corda spezzata, che non rende suono (1) ». E, difatti, l' assistenza dell' avvocato a questi atti generici potrà essere assai utile, perchè potrà richiamare l' attenzione dell' istruttore sopra misure, ch' è necessario prendere im-

(1) Comm. Eugenio Forni. — Discorso inaugurale del 1898 alla corte di appello di Roma.

mediatamente nell' interesse del prevenuto. E dire che la legge Costans tace interamente su questo punto essenziale!

La seconda riguarda la comunicazione obbligatoria del processo prima dell' interrogatorio definitivo dell' imputato; ed io aggiungerei: al quale potrà assistere anche il difensore. Prima dell' interrogatorio definitivo, potrebbe essere accordata una comunicazione falcoltativa del processo al difensore, da farsi oralmente dal giudice istruttore, quando lo crederà opportuno. Ciò non farebbe che convalidare legalmente una consuetudine giudiziaria; perocchè si sa da tutti che i nostri giudici istruttori non negano mai, amichevolmente, informazioni al difensore sullo stato della processura, quando ciò non venga a nuocere alle loro investigazioni.

La facoltà che si vuol dare all'imputato di non rispondere la prima volta che si presenta al giudice d' istruzione, avvertendolo di ciò, a me pare che, anche allo stato della legislazione italiana vigente, egli l' abbia. Anzi, vi è di più. È sancito espressamente, giusta l' art. 236 proc. pen., che l' imputato può ricusarsi di rispondere; ed, in questo caso, un solo obbligo ha il giudice istruttore, cioè di avvertirlo che, malgrado il suo silenzio, si passerà oltre all' istruttoria del processo. Il giudice istruttore, ripeto, con le norme della procedura penale italiana, non ha diritto nè dovere di pretendere che l' imputato risponda alle sue interrogazioni; e gli mancano, all' uopo, assolutamente i mezzi di constrizione. E, difatti, gli interrogatorii — dispone l' art. 233 proc. penale — dovranno essere *chiari, precisi* e diretti ad *accertare* IMPARZIALMENTE *i fatti*; e l' istruttore dovrà eccitarlo a dire se e quali pruove abbia a suo discarico. È naturale, poi, tanto nel caso che esplicitamente vi sia una disposizione legislativa che tale diritto sancisca, come è ora in Francia, quanto nell' altro che la legge taccia, nessuna barriera può esservi che interdica al giudice di merito di interpretare a modo suo il silenzio dello imputato. In ogni modo, la esperienza, lo dimostrerà. L' imputato innocente non userà del diritto, accordatogli dall' art. 3, di potersi astenere dal rispondere nel primo interrogatorio: egli sarà felice di parlare e di giustificarsi. Quelli che profitteranno di tale disposizione saranno gli *habitué* delle prigioni, il ladro di professione, il malfattore provetto, il recidivo e via.

Ora, qual' è la funzione giuridica dell' interrogatorio in un' istruzione penale? L' interrogatorio è un mezzo semplice e potente di difesa principalmente, come sopra ho detto, più che un mezzo di accusa. Ma prima di essere, com' è oggi, molte innovazioni ha subito, frutto della civiltà.

Al tempo delle pruove legali, l' imputato, pria di rendere l' interrogatorio, prestava giuramento, come un teste qualsiasi. Se taceva poteva essere ritenuto confesso; se parlava, all' imputazione ordinaria poteva aggiungersi quella di spergiuro; e se convinto di reticenza, poteva essere sottoposto alla tortura, con le relative pruove del fuoco, dell'olio bollente, de' tratti di corda, del coturno e via. E ciò perchè la confessione era tenuta per la *regina delle pruove.* La critica giuridica e la civiltà hanno spazzato via la tortura morale e quella materiale, avanzi assolutamente di barbarie; e l'imputato è ora libero, senza vincoli di sorta, ne' suoi interrogatorii, a dire quello che gli parrà meglio nel suo interesse.

Essendo tale l' indole dell' interrogatorio, il processo si avvantaggerebbe ordinando che l' ultimo che l' imputato andrebbe a rendere fosse fatto in contraddittorio di tutte le parti, previo esame del processo, compresa la parte civile; ed i vantaggi li ho superiormente accennati.

Il giudice istruttore ha potuto prima sentire tutti i testi necessarii, ed espletare tutti gli atti utili per l' accertamento della verità; e quindi nel segreto ha potuto ben garantire la sincerità della istruzione. Compita questa, indice l' interrogatorio definitivo, previo avviso alle parti interessate. « A questo punto — osserva il consigliere Falcimaigne nel suo rapporto — il magistrato istruttore crede avere compiuta la sua opera, non scorge più lacune nel suo lavoro di ricerche e non pensa poi che de' nuovi sforzi possano condurlo più vicino alla verità. È possibile ch' egli si sbagli, ma le cose sono ancora intatte. Se degli atti necessarii al successo della processura sono stati omessi, il pubblico ministero non mancherà di richiederli, dopo avere letto il processo, e prima di fare la sua requisitoria. Bisogna dare lo stesso diritto al difensore per gli atti che gli sembreranno di natura a servir la causa dell' imputato, e il mezzo di esercitarlo, assicurandoglielo la conoscenza completa del processo, allora che non è poi troppo tardi dal dimandare un comple-

mento d' istruttoria. Non si può trattare meno favorevolmente il consigliere della parte civile. Così, l' interrogatorio definitivo, che deve contenere un esposto completo de' carichi e del sistema di difesa, interverrà solamente dopo che, dal consenso di tutti, alcuna investigazione nuova non sarà più possibile o utile. »

Da ciò nessun pericolo per il sincero e buon andamento del processo, il quale guadagnerebbe questo: che quel lavorio che un imputato suole fare all' udienza con nuovi testi, perizie ecc., lo farebbe nel periodo istruttorio.

E tanto meglio per la serietà della giustizia, se riesce a provare la sua innocenza, perchè così evita il pubblico dibattimento; ma tanto peggio per lui, se, malgrado tutto questo, viene rinviato a giudizio. A questo modo sarebbero contentati in parte coloro, i quali credono che la presenza del difensore agli interrogatorii e confronti costituisca una garanzia capitale per l' imputato. Con tale metodo, le assoluzioni sarebbero troppo rare; perchè i processi andrebbero in udienza istruiti a dovere, senza lacune di sorta. E se a fianco del giudice, come ho rilevato nel capitolo II, si porrà LA SEZIONE DELLE OPPOSIZIONI E DI RINVIO, con facoltà di sentire anche oralmente il difensore dell' imputato, la parte civile e il pubblico ministero, oh allora si che sarebbesi fatto un gran passo verso l' abolizione dell' appello.

VIII.

CONCLUSIONE.

Da quanto ho esposto, finora, si vede chiaro che la legge francese dell' 8 dicembre 1897 non è applicabile interamente fra noi; se non si vuole compromettere ed indebolire il dritto di repressione, e rendere più frequente l'impunità del delitto.

Questa legge, frutto degl' individualisti, in massima parte, ha subordinato l' interesse collettivo all' interesse privato. Il Iacomy, avvocato generale alla corte di appello di Parigi, in un discorso di apertura, diceva: « sotto il pretesto di assicurare la difesa degli innocenti, si corre il rischio di organizzare realmente e *legalmente* l' impunità de' malfattori. »

È tempo, però, che al giudice istruttore sia inibito di prender parte alla decisione de' processi da lui istruiti, e che la sua posizione venga migliorata moralmente e materialmente. Importa che i membri del Collegio abbiano intera indipendenza di apprezzamento, e che la loro convinzione si formi dopo il dibattimento orale. Ciò certo non si otterrebbe con la presenza fra loro del giudice istruttore, il quale, quasi sempre, è dominato da prevenzioni e da idee preconcette.

Le due attuali giurisdizioni istruttorie, camera di consiglio e sezione di accusa, bisogna sieno fuse in una sola, perchè la loro coesistenza è un'esagerazione, è un impaccio; sostituendovi la SEZIONE DELLE OPPOSIZIONI E DI RINVIO, come ho già indicato. Allo scopo di evitare il soverchio accentramento di affari, ho detto che la ordinanza del giudice istruttore deve bastare pe' casi ordinarii, e la *Sezione* si deve occupare solo delle opposizioni alle ordinanze dell'istruttore, e deve pronunziare quella di rinvio (quando non è proposta in via di opposizione), ne' soli casi in cui vi è discordanza con le richieste del pubblico ministero, e in contraddittorio delle parti, quando ciò è domandato da qualcuna di esse. Questa Sezione, messa a fianco dell' istruttore, dovrebbe garentirlo da tutte le influenze, e nello stesso tempo mettere un limite a' suoi poteri, quando degenerassero in arbitrio; tanto più che egli non dovrebbe far parte di essa.

La pubblicità del processo, durante l' istruttoria, per ora, deve considerarsi un'utopia di pochi, che non offre serie garanzie per l' incolpato innocente, ed è piena di pericoli per la società, quando si tratta di un vero colpevole. Capisco che l' utopia di oggi può essere realtà domani; e « pur troppo la « giustizia di oggi pare ingiustizia domani; anzi da un luogo « all' altro essa muta, e tale si condanna a Firenze che si « assolve a Parigi (1). » Però, la pubblicità del processo allora potrà attuarsi, quando la civiltà di un popolo lo permetterà; quando la luce che da essa dovrà scaturire fugherà le tenebre che attorno alla giustizia accumulano gli scellerati. È giunto questo momento?... A me non pare; e sarebbe errore gravissimo trapiantare fra noi le disposizioni della legge francese che ho esaminate. E a questo punto piacemi ricor-

(1) Guerrazzi.

dare che la legge Constans ha voluto tutto sacrificare all'idea del progresso, dimenticando che « le istituzioni sociali sono come gli organismi viventi, sottoposti alla legge dell'evoluzione, lenta e continua: *Natura non facit saltus* (1). »

Unica concessione ora sarebbe, da tenerne conto nel futuro codice di procedura penale, che, finita l'istruttoria, il giudice, quando crederà giunto il momento, fissi l'interrogatorio definitivo. Alla vigilia di esso dovrebbesi accordare facoltà al difensore di poter prendere cognizione delle tavole processuali, avere un colloquio col cliente, e finalmente assistere all'interrogatorio nel gabinetto dell'istruttore. Da ciò l'amministrazione della giustizia otterrebbe vantaggi, perchè l'imputato verrebbe a svolgere tutto il suo sistema di difesa nel periodo istruttorio, e certi discarichi dell'ultima ora non si vedrebbero spuntare nelle pubbliche udienze, con grave scandalo di tutti. A ciò si potrebbe aggiungere la comunicazione orale facoltativa del processo, da affidarsi al prudente arbitrio dell'istruttore.

Inoltre, si potrebbe pure concedere che il difensore, qualora lo voglia, e senza che l'istruttore debba ritardare le sue operazioni, possa assistere a tutti gli atti generici del processo, che non è possibile ripetere in seguito, e che debbono restare inalterati fino al pubblico dibattimento.

Ho finito. Commentando la legge francese dell'8 dicembre 1897, la più importante del nostro secolo per le ardite innovazioni, da dover portare una completa rivoluzione nel sistema della procedura penale, non ho inteso fare lavoro inutile e di mera erudizione. Il concetto mio è stato più alto: vedere in essa quanto vi sia di buono, da poter venire accettato nel mio Paese, per quanto lo comportano le tradizioni giuridiche, le sue libertà e l'educazione del popolo italiano.

Sarei molto pago del mio lavoro, se potessi raggiungere tale scopo.

(1) *Dagallier* e *Bazenet.*

APPENDICE

Testo della legge francese

LOI ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction préalable en matière de crimes et délits.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le juge d' instruction ne peut concourir au jugement des affaires qu' il a instruites.

Art. 2. — L' article 93 du code d' instruction criminelle :

« Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite ; dans le cas de mandat d' amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard. »

Est complété ainsi qu' il suit:

« . . . de l' entrée de l' inculpé dans la maison de dépôt ou d' arrêt.

« A l' expiration de ce délai, l' inculpé sera conduit d' office et sans aucun nouveau délai, par les soins du gardien-chef, devant le procureur de la République, qui requerra du juge d' instruction l' interrogatoire immédiat. En cas de refus, d' absence ou d' empêchement dûment constaté du juge d' instruction, l' inculpé sera interrogé sans retard, sur les réquisitions du ministère public, par le président du tribunal ou par le juge qu' il désignera; à défaut de quoi le procureur de la République ordonnera la mise en liberté immédiate de l' inculpé.

« Tout inculpé arrêté en vertu d' un mandat d' amener qui, en violation du paragraphe précédent, aura été maintenu pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison de dépôt ou d' arrêt sans avoir été interrogé par le juge d' instruction ou conduit, comme il vient d' être dit, devant le procureur de la République, sera considéré comme arbitrairement détenu.

« Tous gardiens-chefs de maisons de dépôt ou d'arrêt, tous procureurs de la République qui ne se seront pas conformés aux dispositions du paragraphe 2 précédent, seront poursuivis comme coupables d' attentats à la liberté et punis, savoir: les procureurs de la République ou autres officiers du ministère public, des peines portées en l' article 118 du code pénal, et les gardien-chefs des peines portées en l' article 120 du même

code. Le tout sans préjudice des sanctions édictées par l' article 112 contre le greffier, le juge d' instruction et le procureur de la République. »

Art. 3. — Lors de cette première comparution, le magistrat constate l' identité de l' inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés, et reçoit ses déclarations, après l' avoir averti qu' il est libre de ne pas en faire.

Mention de cet avertissement est fait au procès-verbal.

Si l'inculpation est maintenue, le magistrat donnera avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et, à défaut de choix, il lui en fera désigner un d' office si l' inculpé le demande. La désignation sera faite par le bâtonnier de l' ordre des avocats, s' il existe un conseil de discipline et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.

Mention de cette formalité sera faite au procès-verbal.

Art. 4. — Si l' inculpé a été trouvé hors de l' arrondissement où a été délivré le mandat, et à une distance de plus de 10 myriamètres du chef-lieu de cet arrondissement, il est conduit devant le procureur de la République de celui où il a été trouvé.

Art. 5. — Le procureur de la République l' interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l' avoir averti qu' il est libre de ne pas en faire, l' interpelle afin de savoir s' il consent à être transféré ou s' il préfère prolonger les effets du mandat d' amener en attendant au lieu où il se trouve la décision du juge d' instruction saisi de l' affaire. Si l' inculpé déclare s' opposer au transfèrement, avis immédiat en est donné à l' officier qui a signé le mandat. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d' identité.

Il doit être fait mention au procès-verbal de l' avis donné à l' inculpé qu' il est libre de ne pas faire de déclarations.

Art. 6. — Le juge d' instruction saisi de l' affaire décide, aussitôt après la réception de cet envoi, s' il y a lieu d' ordonner le transfèrement.

Art. 7. — Nonobstant les termes de l' article 3, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations, si l' urgence résulte soit de l' état d' un témoin en danger de mort, soit de l' existence d' indices sur le point de disparaître, ou encore s' il s' est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit.

Art. 8. — Si l' inculpé reste détenu, il peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec son conseil.

Le paragraphe final ajouté par la loi du 14 juillet 1865 à l' article 613 du code d' instruction criminelle est abrogé en ce qui concerne les maisons d' arrêt ou de dépôt soumises au régime cellulaire. Dans toutes les autres, le juge d' instruction aura le droit de prescrire l' interdiction de communiquer pour une période de dix jours; il pourra la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.

En aucun cas l' interdiction de communiquer ne saurait s' appliquer au conseil de l' inculpé.

Art. 9. — L' inculpé doit faire connaitre le nom du conseil par lui choisi, en le déclarant soit au greffier du juge d' instruction, soit au gardien-chef de la maison d' arrêt.

L' inculpé detenu ou libre ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu' il n' y renonce expressément, qu' en présence de son conseil ou lui dûment appelé.

Le conseil ne peut prendre la parole qu' après y avoir été autorisé par le magistrat. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal.

Le conseil sera convoqué par lettre missive au moins vingt-quatre heures à l' avance.

Art. 10. — La procèdure doit être mise à la disposition du conseil la veille de chacun des interrogatoires que l' inculpé doit subir.

Il doit lui être immédiatement donné connaissance de tout ordonnance du juge par l' intermédiaire du greffier.

Art 11. — Lorsque la cour d' assises saisie d' une affaire criminelle en prononce le renvoi à une autre session, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté provisoire de l' accusé.

Art. 12. — Seront observées, à peine de nullité de l' acte et de la procédure ultérieure, les dispositions prescrites par les articles 1er, 3, paragraphe 2; 9, paragraphe 2, et 10.

Art. 13. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Art. 14. — La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l' Etat.

Fait à Paris, le 8 décembre 1897.

FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République:

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes
V. MILLIARD.

DELLO STESSO AUTORE

1.° La qualifica di cui al n.° 9.° dell' artic. 404 del codice penale.

2.° La predica in rapporto all' artic. 140 del codice penale.

3.° Osservazioni circa un caso di degenerazione psico-sessuale — (ediz. 2.ª).

4.° La teorica del tentativo in rapporto al delitto di lesione personale.

Prezzo L. 1, 50.